

Corso di Specializzazione Professionale II[^] Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO

KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE

ESAARCO CONFEDERAZIONE

ESERCENTI AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO

Università nazionale

TUV SUD



Corso di Specializzazione II[^] livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

A cura del **Dr. Domenico Giannetta**
Comandante Polizia Locale - Esperto Sicurezza Urbana
Contatti : giannetta.domenico@libero.it - 333/3052645



KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE

ESAARCO CONFEDERAZIONE

ESERCENTI AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO

Università nazionale

TUV SUD

La Gestione dei Sistemi di Videosorveglianza



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

Scheda di sintesi a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell'Autorità.

RGPD TO DO LIST

Regolamento (UE) 2016/679

Una sintesi per aziende ed enti

Rispettare i diritti delle persone

Ogni trattamento deve fondarsi sul rispetto dei principi fissati nel Regolamento (artt. 5 e 6) e garantire agli interessati tutti i diritti previsti (artt. 13-22).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 3

Individuare il rischio e svolgere una valutazione d'impatto

Ai titolari spetta il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, anche attraverso un apposito processo di valutazione che tenga conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) necessarie per mitigare tali rischi, eventualmente consultando il Garante alla luce di questa valutazione.

Redigere un registro dei trattamenti

Si tratta di uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere. I contenuti minimi sono indicati all'art. 30 del Regolamento. Deve avere forma scritta, anche elettronica, e va esibito su richiesta al Garante.

Garantire la sicurezza dei dati

Il titolare e il responsabile del trattamento sono obbligati ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (con l'obiettivo di evitare distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione, accesso non autorizzato).

Nominare un Responsabile della protezione dei dati

La designazione (in vari casi obbligatoria) di un RPD riflette l'approccio responsabilizzante del Regolamento. Fra i suoi compiti rientrano la sensibilizzazione e formazione del personale, la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto, la funzione di punto di contatto per gli interessati per il Garante per ogni questione attinente l'applicazione del Regolamento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

Body Cam & Dash Cam rientrano tra i sistemi di Videosorveglianza

- BODY CAM
- DASH CAN
- VIDEOSORVEGLIANZA

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 5

Body Cam & Dash Cam

SICUREZZA

SVILUPPO

Dr. Domenico Giannetta



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 7



Dash cam

Uno strumento che grazie alle funzioni del software e ad appositi sensori è in grado di **registrare immagini di alta qualità in movimento, anche ad alta velocità**. I modelli più evoluti si possono integrare al sistema GPS e ottenere le coordinate del veicolo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 8



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La Dash Cam è un dispositivo di ripresa video che può essere installato in auto per registrare cosa accade dentro e fuori la vettura

La Dash Cam è quella che possiamo altrimenti chiamare “telecamera da cruscotto”, **dispositivo elettronico che serve per l’acquisizione di immagini** e che si può applicare sul parabrezza per registrare gli eventi che accadono all’esterno dell’auto o per riprendere la cabina interna. Si tratta di un accessorio molto diffuso negli ultimi anni, che videoregistra interno e esterno del veicolo, **tutelando l’automobilista in caso di tentativi di truffa e/o sinistri.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  9



È una telecamera che, una volta installata, non deve essere azionata manualmente ma continua la sua registrazione. Si tratta di una tecnologia legale, i file possono essere mostrati alle autorità.



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  10



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Si tratta di una fotocamera digitale piccola, a doppia lente e un angolo visuale ampio. Riesce a effettuare riprese di **alta qualità**, fino a 30 fotogrammi al secondo, anche in situazioni di scarsa luminosità. È facile installarla in auto e permette di registrare quello che succede dentro e fuori dall'abitacolo, sia mentre si è in viaggio, che durante la sosta in un parcheggio. Registra immagini di alta qualità in movimento, anche ad alta velocità.

In genere la Dash Cam si fissa con la **ventosa sul parabrezza** e si ricarica con la presa accendisigari. **La scheda memoria interna può avere capienza differente a seconda del modello, il requisito minimo è di 64 GB.** Chi usa una Dash Cam deve effettuare un download periodico dei video, salvando quelli eventualmente utili. **Alcune telecamere sovrascrivono in automatico i nuovi filmati sui file più vecchi, non interrompendo mai la ripresa.**

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 11



Si tratta di un dispositivo **utile in caso di sinistro stradale, tentativi di truffa e contenziosi**, grazie al video che mostra quanto accaduto con immagini non alterate; si tratta di un rilevamento in tempo reale, una sorta di testimonianza diretta, che può essere mostrata sia alle Forze di Polizia che alla compagnia assicuratrice, per ricostruire la dinamica dei fatti.

La presenza della Dash Cam può essere molto **utile anche in caso di atti di vandalismo, quando il veicolo è in sosta, oppure per casi di collisione e tamponamento.** Si tratta di un dispositivo che può registrare anche ciò che accade all'interno dell'abitacolo, utile soprattutto per i tassisti notturni. C'è da considerare anche la variante "piacevole" della Dash Cam, che può registrare viaggi con amici e familiari.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 12





I filmati registrati dalla Dash Cam hanno **efficacia di prova** solo se non contestati da parte avversa. Secondo una sentenza della Corte di Cassazione **“l’eventuale disconoscimento della parte avversa deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”** (Cassazione Civile, Sez. Lav., 21/09/2016, n. 18507). Questo significa che **i video si possono utilizzare come prova se non sono contestati dalle parti**. In ogni caso la contestazione non può essere meramente generica, ma basarsi su fatti convincenti. In ogni caso, se necessario, il Giudice deve valutare se il video può essere usato per risolvere il contenzioso.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale13



**Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali
attraverso dispositivi video - Versione 2.0
Adottate il 29 gennaio 2020
Comitato europeo per la protezione dei dati**

Scheda 3 - LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale14





3.1.3.1 Decidere caso per caso

32. Poiché il bilanciamento degli interessi è obbligatorio ai sensi del regolamento, la decisione deve essere presa caso per caso (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera f)). Non è sufficiente fare riferimento a situazioni astratte o confrontare casi simili tra loro. Il titolare del trattamento deve valutare i rischi di interferenza nei diritti dell'interessato; in questo caso il criterio decisivo è l'intensità dell'intervento rispetto ai diritti e alle libertà dell'individuo.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale15



33. L'intensità può essere definita, tra l'altro, dal tipo di informazioni raccolte (contenuto delle informazioni), dalla portata (densità delle informazioni, estensione territoriale e geografica), dal numero di interessati coinvolti – come numero specifico o come percentuale della popolazione interessata – dalla situazione specifica, dagli interessi effettivi del gruppo di interessati, dalla disponibilità di strumenti mezzi alternativi nonché dalla natura e dalla portata della valutazione dei dati.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale16





34. Importanti fattori di bilanciamento possono essere le dimensioni della zona e il numero di interessati sotto sorveglianza.
L'uso della videosorveglianza in una zona isolata (ad esempio, per osservare la fauna selvatica o per proteggere infrastrutture critiche come un'antenna radio privata) deve essere valutato in modo diverso rispetto alla videosorveglianza in una zona pedonale o in un centro commerciale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 17



Esempio
Se è installata una telecamera da cruscotto (dash cam) – ad esempio, allo scopo di raccogliere prove in caso di incidente – è importante assicurarsi che la telecamera non registri costantemente il traffico, così come le persone che si trovano vicino a una strada. In caso contrario, l'interesse ad avere le videoregistrazioni come elemento di prova nel caso ipotetico di un incidente stradale non può giustificare questa grave interferenza nei diritti degli interessati.
In alcuni Stati membri ciò potrebbe anche essere soggetto alla normativa nazionale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 18





Il Garante per la **tutela dei dati personali** ha emanato il Provvedimento sulla videosorveglianza per stabilire quando è necessario avere il consenso per la rivelazione delle immagini e la diffusione di dati privati a enti pubblici. La **Dash Cam** può essere usata solo da una persona fisica per attività personali.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  19



Il **Bodycam** è un dispositivo di registrazione audio, video o fotografico indossabile. Ha una gamma di usi e design, di cui l'uso più noto è come parte dell'attrezzatura di polizia. Altri usi includono uso sportivo per scopi **sociali e ricreativi, nel commercio, nell'assistenza sanitaria, nell'uso militare, nel giornalismo, nella sorveglianza dei cittadini e nella sorveglianza segreta.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  20





Le body cam sono una delle forme di videosorveglianza espressamente prevista dalla vigente normativa sulla privacy e quindi, al di fuori dei casi di esclusione come nel caso di reparti specializzati che svolgano esclusivamente attività di controllo dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono illegali se adottate senza svolgere preventivamente all'acquisto e adozione valutazione d'impatto – DPIA (Data Privacy Impact Assessment) che dimostri la sussistenza dei requisiti di legge e in particolare del principio di proporzionalità e ottenga l'approvazione del Garante.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  21



Per i corpi di Polizia Locale che abbiano superficialmente adottato questi strumenti si espongono al rischio di sequestro e di sanzioni sino a 10 milioni di euro, importi in grado di determinare il dissesto finanziario per qualsiasi ente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  22





Molti credendo immotivatamente che le body cam siano escluse dalla disciplina della videosorveglianza, che è un'attività espressamente e minuziosamente disciplinata dalle norme [art. 35 GDPR], senza eseguire preventivamente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati - DPIA, senza dimostrare l'attuazione del principio di proporzionalità tra l'adozione di uno strumento così invasivo e le reali esigenze della polizia, espone l'amministrazione pubblica che ha adottato illegittimamente le body cam al sequestro degli strumenti e alla sanzione sino a dieci milioni di euro [art. 35 comma 1 e art. 83 comma 4 GDPR], una somma che, anche se applicata in misura ridotta, determina conseguenze devastanti per l'ente, per la parte politica e per i dirigenti.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale23



Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Reg. UE/2016/679 GDPR, art. 83 (Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie) comma 4 *"In conformità del paragrafo 2 la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR o per le imprese fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente se superiore:*

a) *gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8 11 da 25 a 39 42 e 43...omissis...".*

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale24





Le body cam sono oggettivamente strumenti di registrazione audiovisiva e quindi, sul piano funzionale e strutturale, in nulla si distinguono da tutti gli altri sistemi usati per la videosorveglianza ossia la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico che è uno dei casi espressamente sottoposto agli obblighi di valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali - DPIA [art. 35 comma 3 del GDPR].

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.35 comma 3 "La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico."

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale25



Inoltre, come se non bastasse, è una delle nuove tecnologie che sin dalla valutazione dell'implementazione deve essere attentamente valutato per i rischi sui diritti e le libertà delle persone fisiche [art. 35 comma 1 del GDPR].

Reg. UE/2016/679 GDPR, art. 35 comma 1 "Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ...".

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale26



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



L'obbligo della Valutazione d'impatto - DPIA nei casi di videosorveglianza, comunque siano eseguiti, è stato ribadito anche dal Garante per la Protezione dei Dati Personali che con la delibera 11 ottobre 2018, n. 467 *"Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679"*, che ha attuato le indicazioni del WP29 del 2017 fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati (*European Data Protection Board – EDPB*) **nelle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del 29 gennaio 2020.**

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 27



La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è una procedura, nota anche con l'acronimo DPIA (*Data Protection Impact Assessment*) o PIA (*Privacy Impact Assessment*), come si indicherà nel seguito, **è prevista dall'articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e ha lo scopo di descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità così come tutti gli altri principi fondamentali del GDPR.**

Il processo di DPIA può riguardare un singolo trattamento anche più trattamenti che presentino analogie per natura, ambito, finalità e rischi.

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) c.1 *"...Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi..."*.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 28





Dalla descrizione del trattamento ne consegue la valutazione e quindi la predisposizione di idonee misure per affrontarlo.

La DPIA è uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (*accountability*) in quanto aiuta il titolare a rispettare le prescrizioni normative ma attesta anche di aver adottato idonee misure per garantirne il rispetto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  29



A quali condizioni solo legali le body cam

Preliminarmente all'acquisto delle body cam, anzi ancor prima che l'amministrazione bandisca le **procedure di gara** anche sotto mentite spoglie, come spesso vengono **artatamente definite le c.d. "sperimentazioni"** sussiste l'obbligo di eseguire la **Valutazione d'impatto-DPIA**, in ossequio al principio della **privacy by design** (art. 25 comma 5 GDPR).

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita) comma 1 *"Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché della natura dell'ambito di applicazione del contesto e delle finalità del trattamento come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate...omissis..."*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  30





La valutazione deve essere preventiva e solo a margine di un favorevole processo di analisi che **escluda qualsiasi rischio per le libertà fondamentali dei cittadini e l'utilizzo improprio degli impianti di videosorveglianza** si può procedere con la decisione di procedere all'acquisto, all'installazione e all'impiego di qualsiasi sistema di videosorveglianza.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale31



Nella valutazione d'impatto sul trattamento dei dati - DPIA si deve attentamente considerare innanzitutto il rispetto dei principi fondamentali del trattamento dei dati personali e in particolare [art. 5 GDPR]:

- ❖ **Principio di trasparenza**, quindi tutti devono sapere, tra le altre cose, in che modo e per quanto tempo, con quali sistemi di sicurezza le immagini video saranno detenute dall'amministrazione e l'informativa deve essere completa, disponibile e ben visibile almeno sul sito dell'ente [art. 5 comma 1 del GDPR];

Reg. UE/2016/679 GDPR, art. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 a "I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»)".

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale32





❖ **Limitazione delle finalità**, quindi si deve esplicitare perché, a che scopo sono registrate le immagini della body cam e per quale motivo si è scelto quel metodo invasivo, indicando tassativamente le finalità e le necessità, ad esempio per scopo di ordine pubblico [art. 5 comma 1 del GDPR];

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 b *“I dati personali sono: ... omissis... b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»)».*

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale33



❖ **Minimizzazione dei dati**, si deve accertare che la ripresa sia minima e limitata alle immagini e quindi alle informazioni che effettivamente servono [art. 5 comma 1 del GDPR];

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 c *“I dati personali sono: ... omissis... c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)».*

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale34





❖ **Limitazione della conservazione**, che le immagini registrate siano mantenute per il tempo strettamente necessario alle finalità e che questo tempo sia adeguatamente [art. 5 comma 1 del GDPR];

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 c "I dati personali sono: ... omissis... e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»)"

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale35



❖ **Sicurezza e riservatezza**, che le riprese audiovisive siano conservate garantendo la massima sicurezza mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali [art. 5 comma 1 del GDPR].

Reg. UE/2016/679 GDPR, art. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) c.1 c "I dati personali sono: ... omissis... f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).".

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale36



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La valutazione d'impatto-DPIA, dato il rischio che comunque sussiste devono essere inviate al garante che giudicherà, tra le altre cose, la sussistenza e la dimostrazione dei principi di:

- ❖ **Liceità**, accertando che le riprese siano necessarie per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, quindi si dovrà dimostrare, ad esempio, perché un pubblico ufficiale, la cui parola fa pubblica fede, abbia bisogno di documentare la propria attività con un mezzo così invasivo [art. 6 comma 1 del GDPR];

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.6 (Liceità del trattamento) "1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;"

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale37



- ❖ **proporzionalità**, questo principio è stato ribadito dalle nuove Linee Guida del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), essendo già previsto dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quindi si deve dimostrare che l'adozione delle body cam sia una scelta proporzionale alle necessità, tenendo conto non solo degli obiettivi della misura stessa, ma anche della necessità di proteggere i diritti e le libertà in generale e che quella finalità, a sua volta, non sia raggiungibile con altri mezzi, ragionevolmente applicabili nel contesto di riferimento.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale38



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



L'analisi contenuta nella valutazione d'impatto - DPIA deve essere attenta e approfondita, poiché non si deve credere che gli enti pubblici siano, in qualche modo, legibus solutibus e, quindi, data la finalità istituzionale dell'azione degli organismi pubblici, il fine giustifichi i mezzi e anche le azioni.

Legibus solutus è una locuzione latina, traducibile con la frase: "sciolto dalle leggi", attribuita al giurista romano Ulpiano. Si dice specialmente di soggetti che in regimi di tipo imperiale o monarchico non erano tenuti al vincolo di rispettare le leggi esistenti.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale39



Ci si deve ricordare infatti che **il Regolamento UE 2016/679 sulla privacy ha completamente sostituito il precedente quadro normativo sul trattamento dei dati personali** e, come Regolamento europeo, **non solo non ha bisogno di alcuna conversione in legge da parte degli Stati membri ma è addirittura sovraordinato rispetto le norme nazionali le quali non possono né variarlo né derogarlo.**

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale40





La disciplina europea della privacy **non fa alcuna differenza negli obblighi e nelle sanzioni tra aziende private ed enti pubblici**, se non nel fatto che le prime sono sanzionate in maniera proporzionale al fatturato, e non consente alcuna deroga o giustificazione derivante da esigenze di bilancio o urgenze.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 41



Quindi l'omissione delle valutazioni preliminari e delle procedure di gestione del trattamento dei dati in generale per le riprese effettuate con le body cam determina, a carico degli enti pubblici così come dei soggetti privati, tra le altre cose, una sanzione sino a dieci milioni di euro (art. 35 comma 1 e art. 83 comma 4 GDPR), una somma che, anche se applicata in misura ridotta, determina conseguenze devastanti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 42





Quando le body cam sono lecite in via generale

Quanto detto sinora non si applica in tutti i casi in cui non si applica la normativa sulla privacy di cui al GDPR, in questi casi quindi l'adozione delle body cam è legittimo a prescindere:

- ❖ **Attività di polizia giudiziaria** [art. 2 comma 5 GDPR], che tuttavia non può essere preventiva ma solo repressiva e conseguente alla notizia di reato, quindi non è legittima la giustificazione che le body cam siano utilizzate per documentare eventuali reati;

Reg. UE/2016/679 GDPR, art.2 (Ambito di applicazione materiale) c.2 "Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali: ...omissis... d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse."

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale43



- ❖ **Attività di controllo dell'ordine della sicurezza pubblica** [art. 2 comma 5 GDPR], in questi casi l'attività può essere anche preventiva ma deve essere limitata al contesto territoriale e al momento in cui sussistano rischi, ad esempio nel caso di tumulti in occasione di manifestazioni sportive, politiche, sindacali.

Dette finalità devono essere predefinite sin dall'inizio e conformi alle norme, non si possono quindi considerare come eventuali.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale44





KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Le Body Cam nell'ambito delle forze di polizia

Con l'espressione **Body Cam** si fa riferimento ad una telecamera indossata dalle forze dell'ordine durante operazioni di tutela dell'ordine pubblico. Telecamere che potrebbero essere eccessivamente invasive. Questo è motivo per cui il Ministero degli Interni ha sviluppato un apposito progetto, che è stato sottoposto all'esame al **Garante della Privacy**.

L'Autorità ha avanzato una serie di osservazioni.

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale



45



KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Esaminiamo innanzitutto l'**architettura informatica** a cui queste telecamere si appoggiano e gli elementi afferenti alla **protezione dei dati**, che il parere dell'Autorità Garante ha messo in evidenza.

Occorre analizzare il funzionamento del sistema di telecamere.

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale



46





Body Cam delle forze dell'ordine: come funzionano

La soluzione tecnologica è basata sui seguenti elementi:

- ❖ le **video telecamere indossabili**,
- ❖ un **server centrale**, ubicato presso il centro informatico della polizia di Stato,
- ❖ i **totem multimediali** dislocati presso i reparti mobili e che contengono:
 - ✓ un personal computer,
 - ✓ software di gestione,
 - ✓ punti di ricarica delle telecamere e di scarico dei dati, con possibilità di archiviazione locale delle registrazioni,
- ❖ **postazioni di lavoro** presso i gabinetti di polizia scientifica.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY47



La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Un aspetto importante è legato al fatto che, data la criticità dell'applicazione, è indispensabile sviluppare la **valutazione di impatto (Data Protection Impact Assessment)** prevista dall'articolo 35 del **Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei Dati**.

Ricordiamo che:

- ❖ lo sviluppo di un documento conforme all'articolo 25 del Regolamento Europeo è **obbligatorio** per qualsiasi tipo di trattamento;
- ❖ lo sviluppo della valutazione di impatto è **necessario** solo per trattamenti che possono, anche potenzialmente, avere riflessi significativi sulla protezione e gestione dei dati.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY48





Le Body Cam e il parere Garante della Privacy

L'Autorità Garante ha dedicato ampio spazio alle modalità con cui vengono scaricate le registrazioni, a bordo delle telecamere; registrazioni che successivamente possono essere messe a disposizione della polizia scientifica per gli appropriati approfondimenti.
(Newsletter n. 481 – Garante Privacy)

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale49



La conservazione dei dati

A questo punto si pone immediatamente in evidenza il tema legato alla **durata di archiviazione dei dati** e viene individuato un **termine di sei mesi di conservazione dei dati**; ciò salvo un'adeguata proroga dei termini, quando i dati personali sono inseriti in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o in un procedimento penale in genere.

2.7. Durata della conservazione dei dati.
In relazione alle specifiche finalità perseguite con i trattamenti in esame, tenendo conto della composizione tra le esigenze di polizia e quelle contrapposte di tutela dei dati personali, **la DPIA individua in sei mesi il termine di conservazione dei dati personali acquisiti**. Detto termine si applica ai dati memorizzati nei NAS dei Reparti mobili e al suo spirare le registrazioni sono irreversibilmente cancellate con modalità automatica.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale50





Un fenomeno, che l'esperienza ha messo in evidenza, è la **accidentale attivazione della telecamera**:

- ❖ in mancanza dei requisiti di necessità di registrazione *oppure*
- ❖ in previsione di eventi critici, che poi non si sono verificati.

Soggetti designati come amministratori di sistemi, a fronte di richiesta avanzata dall'ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio, cancellano tempestivamente queste registrazioni.

A questo proposito, gli ufficiali responsabili del servizio di ordine pubblico devono essere adeguatamente informati, mediante pubblicazione di apposite linee guida.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale51



La protezione delle registrazioni

Un elemento fondamentale per garantire la protezione delle video registrazioni riguarda **l'adozione di appropriate garanzie in fase di accesso**. Questo può avvenire sia in tempo quasi reale, quando le circostanze sul campo lo richiedano, oppure successivamente, per ricostruire gli eventi video registrati.

Ricordiamo inoltre che **gli operatori sul campo devono interrompere al più presto la registrazione, ove non vi siano più ragioni per mantenere attivata la telecamera**. Questo principio risponde alla più generale prescrizione di minimizzazione dei dati raccolti, in relazione alle esigenze per cui i dati stessi vengono catturati.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale52







ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Body Cam e utilizzo dei totem

Il Garante si raccomanda di modo particolare di fare **attenzione all'utilizzo dei totem, distaccati sul campo, per garantire che l'accesso a questi dati venga tutelato in maniera garantistica.**

Occorre quindi allestire un **log di sistema, che registri tutti gli accessi e le operazioni effettuate sui dati.**

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale

53





ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Copie di filmati e fotografie

L'autorità Garante ha inoltre raccomandato di **prestare massima attenzione all'effettuazione di copie dei filmati e di eventuali fotografie, adottando misure garantistiche; tali copie devono essere inviate solo a soggetti debitamente autorizzati e conservate con le stesse garanzie previste per le copie originali.**

In conclusione, il Garante ha dato parere favorevole alla valutazione di impatto ed all'architettura generale proposta, precisando comunque tutt'una serie di elementi migliorativi, che il ministero si è impegnato ad adottare al più presto possibile.

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale

54



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Body cam: ok dal Garante Privacy, ma no al riconoscimento facciale dal Garante per la Privacy

Con due distinti pareri [doc. web 9690691 e n. 9690902] il Garante per la privacy ha dato via libera al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri all'uso delle body cam **per documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni**. Le due Forze di Polizia dovranno comunque recepire alcune indicazioni dell'Autorità relative all'implementazione delle **misure di sicurezza e al tracciamento degli accessi ai dati per rendere i trattamenti pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati (Decreto legislativo n. 51/2018)**.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale55



L'Autorità ha chiesto, in particolare, al Ministero di specificare che **il sistema che intende utilizzare non consente l'identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona (facial recognition), come già precisato nella documentazione trasmessa dall'Arma**. I due sistemi, sottoposti al Garante autonomamente, presentano notevoli analogie, non solo per quanto riguarda le finalità perseguite, ma anche dal punto di vista strutturale, ad eccezione delle differenze imputabili alle specifiche strutture organizzative delle due Forze di Polizia. **Le videocamere indossabili in uso al personale dei reparti mobili incaricato potranno essere attivate solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine pubblico o di fatti di reato**.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale56



Corso di Specializzazione Professionale II[^] Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Non è ammessa la registrazione continua delle immagini e tantomeno quella di episodi non critici.

I dati raccolti riguardano audio, video e foto delle persone riprese, data, ora della registrazione e coordinate Gps, che una volta scaricati dalle videocamere sono disponibili, con diversi livelli di accessibilità e sicurezza, per le successive attività di accertamento.

I due pareri resi dal Garante sulle due valutazioni di impatto presentate dal Ministero e dall'Arma tengono conto degli approfondimenti effettuati dagli uffici dell'Autorità.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 57



A differenza di quanto sostenuto dal Ministero e dall'Arma, **che pur avendo presentato la DPIA non ritenevano necessaria la consultazione preventiva dell'Autorità, il Garante ha affermato che in base al Decreto tale consultazione è dovuta**, in quanto i rischi per le persone riprese possono essere anche molto elevati, spaziando dalla discriminazione alla sostituzione d'identità, al pregiudizio per la reputazione, all'ingiusta privazione di diritti e libertà.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 58





L'utilizzo delle body cam nel corso di manifestazioni pubbliche rende estremamente probabile il trattamento di dati che rivelino le opinioni politiche, sindacali, religiose o l'orientamento sessuale dei partecipanti.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  59



Il Garante ha ritenuto tra l'altro **ragionevole il periodo di sei mesi di conservazione dei dati e rispettato il principio di privacy by default, essendo prevista la loro cancellazione automatica trascorso tale termine.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  60





L'Autorità infine ha raccomandato alle Amministrazioni di valutare la possibilità di condividere i documenti originali con tutti i soggetti autorizzati da remoto, senza il ricorso alla produzione di copie.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 61



Utilizzo di body cam e dash cam in servizio



Dr. Domenico Giannetta



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Per l'utilizzo delle body cam e delle dash cam è necessario

- ✓ Predisporre un progetto evidenziando la necessità concreta per la sicurezza degli agenti bilanciandola con la compressione dei diritti dei soggetti ripresi – Reg UE 679/2016 – GDPR
- ✓ Approvare un disciplinare / regolamento di utilizzo
- ✓ Far validare il progetto e il disciplinare / regolamento dal DPO
- ✓ Formulare un accordo con le RSU ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
- ✓ Effettuare la formazione degli agenti (aspetti di privacy – aspetti operativi – aspetti tecnologici)
- ✓ Predisporre dei protocolli operativi con body cam
- ✓ Curare gli aspetti di cybersecurity
- ✓ Formulare e condividere le regole di accesso / visione / estrazione

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  63



Progettazione e previsione di utilizzo

Chi li utilizzerà

- Personale esterno / interno
- Personale specializzato
- Particolari servizi / contesti

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  64



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Con quali regole ?

- ✓ Rispetto del Reg UE 679/2016 – GDPR – D.Lgs. 196/2003
- ✓ Disciplinare / Regolamento di utilizzo (si attivano solo in casi specifici)
- ✓ Formazione del personale ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008
- ✓ Nessun agente o ufficiale potrà accedere ai files ma solo il responsabile appositamente individuato potrà accedere per estrarre le fonti di prova per la competente Autorità Giudiziaria e le operazioni saranno tracciate e non modificabili
- ✓ Uso per motivi di Polizia Giudiziaria
- ✓ Divieto di utilizzo per sanzionare
- ✓ Uso in operazioni di privazione della libertà previste dalla legge
- ✓ L'attivazione sarà comunicata a voce e sarà visibile il led di registrazione
- ✓ Dati protetti e conservati per sette giorni a disposizione dell'Autorità Giudiziaria

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale65



Quali sono gli obiettivi ?





Ridurre l'aggressività



Deflazionare i comportamenti violenti



Garantire gli agenti e i cittadini

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale66





Esempi di disciplinare / regolamento

1. L'attivazione delle registrazioni avviene esclusivamente nelle circostanze operative specificate nei punti successivi, senza ulteriori margini di discrezionalità.

2. La videocamera operativa a bordo uomo/Body Cam è attivata su ordine del capo pattuglia/assegnatario qualora emergano elementi e/o indicatori circa "l'insorgere di una criticità per la sicurezza operativa degli operanti e/o per la sicurezza delle persone presenti nella scena dell'intervento":

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale67



2.1 - In luoghi pubblici o aperti al pubblico sul presupposto di cui al punto 2), al compimento delle "attività di controllo di polizia amministrativa/pubblica sicurezza/sicurezza urbana" (es. controllo e contestazione di violazioni amministrative al codice stradale, ispezioni di attività commerciali su suolo pubblico, accessi in esercizi pubblici o cantieri edili), senza alcuna possibilità di utilizzare il sistema per l'acquisizione e utilizzo delle registrazioni in funzione probatoria dell'accertamento di illeciti amministrativi;

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale68





2.2) in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché in luoghi privati, nell'ambito di attività di polizia giudiziaria, in relazione al compimento delle "attività di polizia giudiziaria" e/o di attività di privazione della libertà previsti dalla normativa es. accompagnamento per identificazione (od altre misure es. arresto d'iniziativa in flagranza di reato, resistenza e fuga del sospettato di reato, perquisizioni e sequestri d'iniziativa o delegati, esecuzione di misura cautelare delegata dall'A.G., altre circostanze legittimanti l'uso di mezzi di coazione fisica), per l'utilizzo e acquisizione delle registrazioni quale indizio o fonte di prova dell'eventuale reato tentato o consumato come previsto dal codice di procedura penale (rif. artt. 187, 189, 234, 354 c.p.p.).

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale69



3 - La videocamera operativa a bordo veicolo/Dash Cam è sempre attivata nel corso delle operazioni di "pattugliamento di controllo del territorio" per le finalità di sicurezza stradale; la visione di tale camera è quella esterna al parabrezza in relazione alla carreggiata con focus sui veicoli e targhe presenti nella circolazione, a tal fine potranno anche essere installati algoritmi di comparazione delle targhe visualizzate dalla videocamera con la banca dati dei veicoli oggetto di furto e/o sprovvisti di assicurazione obbligatoria, che mediante alert all'equipaggio consentiranno agli operanti di fermare il veicolo e procedere alle misure cautelari di legge sui veicoli in circolazione che costituiscono un potenziale pericolo;

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale70





4 - Per le Body Cam, il capo pattuglia dà verbalmente all'interlocutore informativa sintetica dell'avvio della registrazione, mentre una luce led di colore rosso avvisa che il sistema sta registrando. Per le Dash Cam, sulla carrozzeria delle auto ove sono installate è apposta segnaletica recante la scritta "Veicolo dotato di sistema di videosorveglianza" e/o il simbolo grafico della VDS;

5 - Al termine delle circostanze che hanno legittimato l'attivazione, il capo pattuglia assegnatario, dispone la cessazione della registrazione delle Body Cam, salvo eventuale riattivazione nel caso di ulteriori condizioni legittimanti;

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale



71



C.P.P. - Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. **In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.** Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di PG compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale



72





C.P.P. - Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale73



C.P.P. - Art. 234. Prova documentale

1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale74





Cosa si deve intendere per documento informatico?

L'art. 234, comma 1, C.P.P. indica che: «È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo».

Pertanto:

il documento informatico rientra tra il novero delle prove digitali, in qualsiasi forma si presenti e in relazione a qualsiasi contenuto;

nonché:

i dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi, alla stregua della previsione normativa, di cose, rientranti tra le prove documentali
(Cass., Sez. III, n.37419, 5/7/2012, CED 253573-01)

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale75



La digital forensics (conosciuta anche come scienza digitale forense) è un ramo della scienza forense che comprende il recupero e l'indagine del materiale trovato nei dispositivi digitali, spesso in relazione a eventi di criminalità informatica.

Modalità di acquisizione



Verbalizzare la richiesta ed acquisizione della fonte di prova video



Verbalizzare le operazioni «ripetibili» ovvero su di una copia effettuate presso il Comando e verbalizzare la creazione della copia



Verbalizzare le operazioni di consegna del verbale operazioni compiute del file acquisito e della «copia» su cui sono state effettuate le operazioni di analisi

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale76





Come rendere «non modificabili» i files acquisiti ?

ART. 354 C.P.P.

- ✓ Se si hanno competenze e strumenti informatici adeguati effettuare il CD dei files con impronta digitale e poi creare la copia e lavorare sulla copia
- ✓ Inserire i files acquisiti su CD / DVD non modificabili
- ✓ Acquisire il file su un supporto con verbale indicando nome files percorso, dimensione, ecc.
- ✓ Effettuare una copia su altro supporto ed inserire il primo supporto in busta chiusa e sigillata
- ✓ La non modificabilità si può certificare con adeguati strumenti informatici od adeguate procedure interne che garantiscano la parte sulla non modificabilità del file acquisito in origine verbalizzando le operazioni

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale77



Quali sono gli errori frequenti degli operatori di Polizia ?



-  Utilizzo degli apparati senza base regolamentare
-  Utilizzo degli apparati senza tracciamento
-  Utilizzo degli apparati fuori dai casi previsti

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale78



Corso di Specializzazione Professionale II[^] Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Quali sono gli errori frequenti degli operatori di Polizia ?



- Utilizzo degli apparati e dei dati in maniera indiscriminata
- Estrazione dei dati di registrazione nei casi non previsti
- Attivazione degli apparati senza informativa

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 79



Quali sono gli errori frequenti degli operatori di Polizia ?



- Utilizzo degli apparati nei locali al chiuso per riprendere colloqui con colleghi
- Utilizzo degli apparati per sanzioni al codice della strada
- Utilizzo degli apparati in modalità non criptata

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 80



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

Slide 81: Quali sono gli errori frequenti degli operatori di Polizia?

Logos: KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE, ESAARCO CONFEDERAZIONE, ESERCENTI AGRICOLTURA ARTIGIANATO COMMERCIO, e, UNIVERSITÀ NAZIONALE RICERCA POLIZIA, TÜV SÜD, and a small figure icon.

Central image: A person at a computer with gears and a police badge.

- 1. Estrazione e condivisione tra colleghi o sul web dei video
- 2. Mancata consegna dell'apparato a fine turno
- 3. Utilizzo dell'apparato non in dotazione al Comando

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 81

Slide 82: Modulistica

Logos: KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE, ESAARCO CONFEDERAZIONE, ESERCENTI AGRICOLTURA ARTIGIANATO COMMERCIO, e, UNIVERSITÀ NAZIONALE RICERCA POLIZIA, TÜV SÜD, and a small figure icon.

Central image: A woman in a yellow hard hat holding a stop sign, next to a motorcycle and a stack of papers labeled 'MODULISTICA'.

1. Regolamento
2. Delibera di Consiglio Comunale
3. Data Protection Impact Assessment
4. Parere DPO
5. Accordo RSU
6. Consultazione Preventiva del Garante - Art. 24 d.lgs. 51/2018
7. Autorizzazione

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 82





Consigli per rispettare la privacy se si usa un DRONE a fini ricreativi

1. SEGUI SEMPRE LE REGOLE

Usare i droni per scopi ricreativi è lecito e divertente, ma occorre sempre **rispettare la privacy** degli altri e informarsi bene sulle **regole previste dall'ENAC** per far volare i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (www.enac.gov.it)

2017
1997
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale 84



2. FAI ATTENZIONE ALLE RIPRESE

Se si fa volare a fini ricreativi un drone munito di fotocamera in un **luogo pubblico** (parchi, strade, spiagge) è meglio **evitare di invadere gli spazi personali e l'intimità delle persone**. La diffusione di riprese realizzate con il drone (sul web, sui social media, in chat) può avvenire **solo con il consenso** dei soggetti ripresi, fatti salvi particolari usi connessi alla libera manifestazione del pensiero, come quelli a fini giornalistici. Negli altri casi, quando è eccessivamente difficile raccogliere il consenso degli interessati, è possibile diffondere le immagini **SOLO se i soggetti ripresi non sono riconoscibili**, o perché ripresi da lontano, o perché si sono utilizzati appositi software per oscurare i loro volti. Occorre poi **evitare** di riprendere e diffondere immagini che contengono **dati personali come targhe di macchine, indirizzi di casa, ecc.** Le riprese che violano gli **spazi privati altrui** (casa, giardino domestico) sono invece **SEMPRE da evitare**, anche perché si potrebbero violare norme penali.

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale

85

3. RISPETTA GLI ALTRI

La presenza di un drone che effettua riprese nelle vicinanze può dare la **sensazione di essere osservati**, inducendo disagio e influenzando il normale comportamento delle persone. E' quindi buona regola usare questi strumenti **senza invadere la sfera personale degli altri**, magari anche comunicando preventivamente le proprie intenzioni. Ad esempio, se si vuole far volare un drone per riprendere una festa nel proprio giardino di casa, sarebbe bene prima avvisare i vicini, che hanno il diritto di chiedere di **non essere - anche solo inavvertitamente - ripresi nel loro privato**. Un'altra buona pratica da seguire è quella di fare in modo che il **pilota del drone sia sempre ben visibile**, così da non suscitare sospetti o allarme negli altri.

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale

86



4. NON DIVENTARE UN «ORECCHIO INDISCRETO»

Non si possono usare droni per captare **volontariamente** conversazioni altrui. Eventuali **frammenti di conversazione** registrati in modo **accidentale** possono essere utilizzati (ad esempio, per pubblicare un video online) **SOLO** se **NON** rendono riconoscibile il contesto, cioè il contenuto dei discorsi e le persone coinvolte.

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale

87

5. A PROVA DI PRIVACY

In base a quanto previsto dal nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), i droni, come tutti i dispositivi elettronici, devono rispettare i principi di **privacy by design** e **privacy by default**. Cioè devono essere costruiti e configurati per raccogliere meno dati possibile.

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale

88



6. COME TUTELARE LA TUA PRIVACY

Se è possibile individuare il pilota del drone, si possono chiedere a lui informazioni su come intende utilizzare le riprese ed eventualmente **negare il consenso** al trattamento dei dati raccolti, specie se sono previste forme di diffusione delle immagini. **E nel caso si ritenesse di essere stati vittime di violazioni della propria privacy**, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali o, in alternativa, all'Autorità giudiziaria.

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale

89



Strutture Sanitarie





La videosorveglianza negli ambienti sanitari rientra nella serie di strumenti atti a rendere efficace il sistema sanitario stesso. Ed è importante che sia così dato che il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali della Costituzione italiana – art. 32. In Italia ospedali e case di cura devono necessariamente trovare un punto di incontro tra i diritti alla salute e alla dignità del malato e quelli dei lavoratori. In più si aggiunge anche il diritto alla protezione dei dati personali.

Dunque, per permettere l'installazione di strumenti di videosorveglianza in ambito sanitario è fondamentale raggiungere il miglior bilanciamento possibile al fine di garantire al meglio i diritti di ciascuno.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale91



Videosorveglianza nelle strutture sanitarie: norme

Le telecamere possono essere installate – secondo l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori - solo attraverso un accordo sindacale preventivo o, in sua assenza, richiedere l'autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione dei dispositivi elettronici.

Per il paziente la telecamera può essere uno strumento di tutela e prevenzione, mentre, dal punto di vista del lavoratore rappresenta uno strumento di potenziale controllo della propria prestazione professionale. Secondo le normative in vigore, gli strumenti di videosorveglianza non possono essere usati per il controllo dell'attività dei dipendenti, salvo deroghe.

In ogni caso, è sempre richiesta l'autorizzazione e la necessità di avvisare i dipendenti dell'utilizzo di strumenti audiovisivi.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale92





Accorgimenti organizzativi

Gli strumenti di videosorveglianza devono essere ben organizzati e dichiarati: ogni telecamera posizionata deve adempiere ad uno scopo ben preciso che deve essere precedentemente individuato.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie è fondamentale adottare ogni accorgimento a favore della tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate.

Il collocamento delle telecamere può avvenire se vi è una concreta ed effettiva esigenza di tutela del malato. Inoltre, gli strumenti non sono posizionabili nei locali adibiti all'uso esclusivo del personale.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale93



Formazione del personale sanitario

La struttura sanitaria è titolare del trattamento, per questo motivo deve garantire che le immagini siano preservate. Infatti, il loro accesso è previsto solo per le finalità previste e solo dai soggetti specificamente autorizzati - generalmente si parla di personale medico e infermieristico.

Per questa ragione **è necessario individuare chi sono i soggetti legittimati a raccogliere i dati delle telecamere.** Ad essi sarebbe bene destinare un'apposita formazione in merito al trattamento e protezione dei dati. Spesso, infatti, **le minacce non provengono dall'esterno ma sono causate dall'imperizia.** Per questa ragione è utile preparare il personale per evitare il rischio che i dati possano finire nella mani di persone estranee alla struttura o comunque non autorizzate.

Inoltre, **i monitor devono essere ubicati in locali non accessibili al pubblico e le immagini non devono essere in alcun modo diffuse.**

Ovviamente, è anche necessario **firmare precise tempistiche per la conservazione dei dati. Al termine delle quali eliminare i dati non più utili agli scopi dichiarati.**

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale94



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La videosorveglianza nelle strutture per anziani e persone con disabilità richiede un complesso bilanciamento di contrapposti interessi tra tutela dei lavoratori, dei dati e delle persone fragili coinvolte in questi processi.

Mentre resta ferma al palo la normativa nazionale di riferimento arrivano 80 milioni di euro per favorire comunque l'installazione di dispositivi di videocontrollo con il rischio di mettere in seria difficoltà tutti gli attori coinvolti. A partire dal titolare del trattamento ovvero il soggetto che eseguirà materialmente l'installazione e l'utilizzo di questi sistemi. Lo ha evidenziato implicitamente il decreto del Ministero della salute 31 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 3 marzo 2022.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  95



La questione del delicato e necessario bilanciamento dei numerosi interessi in gioco è rappresentata dal Garante per la tutela dei dati personali che è stato interpellato durante l'iter del disegno di legge sulla prevenzione di maltrattamenti a danno di soggetti fragili che dopo essere stato approvato dalla Camera è fermo in Senato da circa un anno.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  96



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Nel parere rilasciato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, il 30 gennaio 2019, in riferimento all'AS 897, l'Autorità è stata categorica nell'evidenziare che la questione per la sua complessità merita particolare attenzione da parte del legislatore nazionale. **Gli interessi primari da considerare sono sia la tutela dei soggetti vulnerabili sia la libertà dei lavoratori e il correlato diritto alla protezione dei dati di tutti i soggetti ripresi dalle telecamere.** Si tratta di trovare un adeguato bilanciamento attorno ad interessi giuridici di primario rilievo costituzionale, specifica l'Autorità. Innanzitutto, le telecamere dovranno essere posizionate solo in caso di effettiva necessità e le stesse dovranno essere munite di sistemi di massima sicurezza per evitare l'accesso indiscriminato ai dati. **La scelta dell'eventuale installazione dovrebbe essere orientata a parere del Garante in base a parametri oggettivi messi a disposizione dalla normativa. Diversamente i fondamentali principi sulla tutela dei dati personali verrebbero lasciati alla scelta discrezionale del titolare del trattamento.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  97



Nel frattempo, con il decreto 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 32 sono state previste le risorse per agevolare l'installazione di questi sistemi. E la questione ora diventa molto attuale. Infatti, **il decreto del Ministero della salute 31 dicembre 2021, ripartisce le risorse del fondo finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.** Più in dettaglio, **al dichiarato fine di assicurare la più ampia tutela in favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno,** il decreto ripartisce alle regioni, la somma di 80 milioni di euro, preordinata all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, come anche all'acquisto delle apparecchiature rivolte alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  98



Corso di Specializzazione Professionale II[^] Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Le regioni, presentano al ministero della salute uno specifico programma per l'utilizzo delle risorse. Il programma dovrà riportare il fabbisogno complessivo rilevato dalla regione e l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari e oggetto del finanziamento, raggruppati per stazione appaltante. Insieme al programma le regioni dovranno presentare una relazione tecnica che descriva gli interventi che si intendono realizzare e che contenga, per ognuno, le informazioni elencate dal decreto:

- ❖ ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento;
- ❖ superficie complessiva della struttura coperta dal sistema di videosorveglianza;
- ❖ indicazione se si tratta di nuova installazione, ovvero di ampliamento o upgrade di un sistema di videosorveglianza già esistente;
- ❖ numero dispositivi che si intende installare e configurazione del sistema;
- ❖ cronoprogramma di acquisizione, installazione e messa in funzione;
- ❖ quadro economico con indicazione di eventuali lavori accessori per l'installazione;
- ❖ quadro finanziario coerente con la ripartizione annuale;
- ❖ descrizione del programma di manutenzione post installazione, specificando che i costi di manutenzione non rientrano in tale finanziamento ma sono a carico della regione come spesa corrente.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY99



La procedura di valutazione positiva del programma si concluderà tramite l'emanazione del nulla osta di approvazione del programma stesso da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria. Specifici accordi (ai sensi dell'art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241) conclusi tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, in linea con le dotazioni annuali stabilite nella "tabella A" del decreto.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY100



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In conclusione in mancanza del faro normativo che potrebbe aiutare le scelte dei singoli gestori tutto sarà rimesso al principio dell'accountability. Ovvero alla responsabilizzazione del titolare del trattamento che prima di avviarsi in questo tipo di esperienza dovrà predisporre una preventiva valutazione di impatto sulla tutela dei dati e avviare un adeguato percorso formale a tutela dei diritti dei lavoratori e di tutti i soggetti potenzialmente interessati dal nuovo sistema di videosorveglianza.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 101



Strutture Protette





**Ordinanza ingiunzione nei confronti di
“Villa Masi Residenza per anziani”
13 gennaio 2022**

Registro dei provvedimenti
n. 5 del 13 gennaio 2022

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  103



Non è scontato posizionare un impianto di videosorveglianza all'interno di una struttura protetta. Manca infatti un riferimento normativo che individui con precisione il corretto bilanciamento degli interessi in gioco e quindi in questa fase spetta al titolare del trattamento decidere come agire nella massima trasparenza possibile. Così il Garante Privacy con Ordinanza del 13/01/2022. Una struttura per anziani è stata sanzionata per aver attivato telecamere senza cartelli informativi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  104



Corso di Specializzazione Professionale II[^] Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La ricostruzione del quadro giuridico da parte dell'Autorità si limita ad evidenziare una parte della questione.
Ovvero la necessità anche ai sensi delle linee guida 3/2019 che prevedono un'informativa dettagliata.
E' qui che iniziano le problematiche più complesse perché il titolare del trattamento nell'informativa dettagliata dovrà evidenziare tutto il percorso adottato.
Ovvero per quali finalità si è ritenuto di installare sistemi di videosorveglianza in ambienti protetti con il necessario rispetto dei fondamentali principi indicati dal Regolamento UE 679/2016.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  105



La diffusione delle riprese sugli organi di polizia e addetti al controllo



COVID-19
CORONAVIRUS DISEASE 2019

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  106



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 107

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 108



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 109

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 110





Funzionalità e Videoregistrare Area Pubblica



- Qual è l'inquadramento giuridico di tale attività ?
- Necessita un titolo abilitativo ?
- Se sì, quale ?

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  112



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Le immagini e i filmati rientrano nella definizione di **dato personale**, in quanto atti ad individuare ed identificare una persona e, pertanto, sia l'**acquisizione** che la **diffusione** delle predette informazioni costituiscono un trattamento di dati, cui applicare la disciplina relativa, che oggi è costituita dal **Reg. U.E. 2016/679** (anche conosciuto con l'acronimo di **GDPR**), dal cosiddetto **Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003**, come modificato dal **D. Lgs. 101/2018**) e dal **D. Lgs. 51/2018**, di attuazione della **Dir. U.E. 2016/680**.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  113

AGGIORNAMENTO



Secondo una sentenza della **Corte di Cassazione** (Cass. Pen., Sez. IV, 24 gennaio 2012, n. 10697) **tutto quello che l'occhio umano può vedere, può anche essere fotografato e ripreso**. Il motivo di tale assunto è intuibile: in un'area pubblica, dove quello che si fa e si mostra è sotto gli occhi di tutti, non avrebbe senso impedire a qualcuno la ripresa di immagini e suoni che tutti possono vedere ed udire (dove sarebbe la violazione della *privacy*, in tale circostanza?) e non sarebbe neanche materialmente possibile farlo, peraltro, dal momento che ognuno è sotto lo sguardo di decine di persone in ogni minuto della sua giornata ed in ogni metro di spostamento, per cui non avrebbe neanche la possibilità di accorgersi di chi lo stia, eventualmente, riprendendo in video o foto.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  114



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Ma, poiché **caricare su Internet o sui social dei dati personali configura un trattamento di dati e, quindi, richiede una delle motivazioni di cui all'art. 6 GDPR**, ai fini della liceità del trattamento, **è vietato diffondere un video o una foto**, a meno che non si adottino degli accorgimenti per rendere irrecognoscibili le persone riprese (per es. sfocando l'immagine del viso) o non si sia ottenuto il consenso della persona fotografata o filmata o non vi sia uno degli altri motivi, elencati nell'art. 6 GDPR, che rende lecito il trattamento dei dati (altrimenti, vietato). E questo vale per tutti, semplici cittadini e pubblici ufficiali, a meno che i dati non siano necessari all'attività giornalistica, ai fini di una corretta informazione, e solo se le immagini sono di interesse generale. I giornalisti devono, comunque, evitare di mostrare particolari che nulla aggiungono al senso della notizia. Questo, per quanto riguarda le riprese fatte in spazi pubblici ed aperti al pubblico.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  115

AGGIORNAMENTO



Ché cosa dice in proposito l'Autorità Garante della Privacy ?
Con **nota 14755 del 5 giugno 2012**, rispondendo ad un quesito del Ministero dell'Interno, il Garante ha precisato che i funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, comprese le forze di polizia impegnate in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, **possono essere ripresi con foto o video**, purché ciò non sia espressamente vietato dall'Autorità pubblica; ovviamente, le riprese devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni dettate dalla normativa. **Quindi:** bisogna, innanzitutto, evitare la diffusione dei dati tutte le volte in cui l'autorità pubblica lo vieti; **occorre ricordare che la legittimità dell'utilizzo delle immagini dipende dalle modalità con cui avviene la comunicazione (differenziandosi tra diffusione dei dati tra un numero ristretto di persone, un numero mediamente ampio, la diffusione in rete, etc.) e dallo scopo della loro utilizzazione (se a fini di giustizia o di pura diffamazione).**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  116



Corso di Specializzazione Professionale II[^] Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il Garante della Privacy con nota 14755 del 5 giugno 2012 risponde ad un quesito del Ministero dell'Interno

OGGETTO: ripresa immagini di operatori di P.M. durante lo svolgimento del servizio d'istituto.

E' stato sollecitato un chiarimento in merito al problema delle riprese effettuate da cittadini, mediante videocamere, telefoni cellulari e quant'altro, di operatori della P.M., durante lo svolgimento del servizio d'istituto.

A tale proposito si richiama l'art. 97 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che di seguito si riporta integralmente, per esatta conoscenza:

"Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata."

Appare evidente dall'articolo riportato, che peraltro non si può ritenere in contrasto con la più recente normativa sulla privacy (D.Lgs. 30-6-2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"), che la semplice ripresa, da parte di privati, dell'immagine di operatori della Polizia Municipale o in genere di chi ricopre un ufficio pubblico nello svolgimento delle sue funzioni sia di per sé legittima, senza il vincolo di un preventivo consenso, proprio in virtù dell'ufficio pubblico ricoperto.

D'altra parte, chi effettua le riprese è responsabile del loro uso legittimo che, come riportato più sopra, prevede il rispetto dell'onore, del decoro e della reputazione del soggetto ripreso, il quale, in caso contrario, potrà far valere i propri diritti in sede penale e/o civile.

Quindi l'operatore di P.M. che viene ripreso nello svolgimento delle sue funzioni non può non consentire la ripresa o divulgazione della propria immagine, ma può ricordare al privato che lo riprende le responsabilità alle quali quest'ultimo va incontro in caso di trattamento illegittimo.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 117

AGGIORNAMENTO



Acquisizione e diffusione di immagini e voci costituiscono un trattamento di dati personali, infatti, oggi possibile solo col consenso dell'interessato e per gli altri motivi elencati nell'art. 6 GDPR; naturalmente, le persone riprese che ritengano lesi i propri diritti possono sempre ricorrere ai rimedi previsti dall'ordinamento, sia in sede civile che penale, nonchè segnalando la fattispecie al Garante. E' intuibile che, se il trattamento dei dati personali è effettuato per ragioni di giustizia, l'interessato non possa opporsi (secondo i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 GDPR) alla diffusione dei dati personali (pensiamo alla necessità di identificare e rintracciare l'autore di un reato, per esempio).

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 118



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Quale comportamento dovrebbe tenere, allora, un appartenente alle forze dell'ordine che si accorga di essere ripreso?

Partendo dal presupposto che le riprese sono consentite potrebbe, con atteggiamento composto, chiedere di non essere ripreso (se possibile) oppure identificare la persona e dichiarare, possibilmente dinanzi a testimoni, che non intende prestare il suo consenso alla diffusione delle immagini, dell'audio o dei video appena ripresi. **Non si deve, tuttavia, pensare di poter sequestrare gli strumenti o le foto ed i filmati, poiché un simile comportamento integrerebbe un abuso da parte degli operatori di Polizia, a meno che non vi siano ragioni giuridiche che lo consentano.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  119

AGGIORNAMENTO



Per contro, in caso di diffusione illecita dei filmati (ossia, fatta in assenza del consenso ed effettuata allo scopo di trarre profitto per sè o per altri o di recare danno all'interessato – si tratta di dolo specifico), **si integrerà il reato di “trattamento illecito di dati”, di cui all'art. 167 del Codice della privacy, perseguibile d'ufficio.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  120



AGGIORNAMENTO



D.Lgs. 196/2003 - Art. 167 (Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli artt. 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'art. 129 arca documento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'art. 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'art. 2-quinquiesdecies arca documento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale



121

AGGIORNAMENTO



3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arca documento all'interessato.
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale



122



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Negli ultimi tempi di emergenza sanitaria segnata dalla diffusione del COVID 19, si assiste alla recrudescenza di un fenomeno che si colloca a metà tra l'esercizio di diritti tutelati dall'ordinamento giuridico e l'abuso del diritto; ci si riferisce ad un altro tipo di diffusione, mucillaginosa, ovvero alla pratica coltivata da alcuni cittadini che, servendosi di *smartphone* e *digital devices* vari, sono soliti riprendere le attività svolte dagli operatori di polizia per poi diffonderle e pubblicarle su alcuni *social network*.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  123

AGGIORNAMENTO



Al riguardo, cercando di inquadrare il fenomeno sotto il fascio di luce della *privacy*, **il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto modo di affermare che (nota 14755 del 5 giugno 2012):** *“è legittimo fotografare o filmare i funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle FF.PP. impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, ma a patto che ciò non sia espressamente vietato dall'autorità pubblica ed a condizione che le operazioni non siano coperte da segreto istruttorio. L'uso delle immagini e delle riprese deve, quindi, sempre rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Infatti, immagini e filmati rientrano nella definizione di dato personale e sia l'acquisizione, sia la diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice della Privacy”.*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  124



AGGIORNAMENTO



Lo precisa l'Ufficio del Garante per la *privacy* rispondendo ad uno specifico quesito del Ministero dell'Interno relativo alla **liceità** dell'acquisizione e della diffusione, in rete, di immagini riprese da privati nel corso di controlli degli organi di polizia stradale. Le immagini e i filmati, osserva il Garante, rientrano, infatti, nella definizione di dato personale e la loro diffusione costituisce un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del "Codice *privacy*".

Il Garante ritiene generalmente lecita l'acquisizione e l'uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, **esclusi solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'Autorità pubblica lo vieti.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  125

AGGIORNAMENTO



Vanno, però, posti alcuni limiti ed infatti:

- ❖ **bisogna evitare la diffusione dei documenti fotografici tutte le volte in cui l'autorità pubblica lo vieti;**
- ❖ **è necessario, inoltre, ricordare che la legittimità dell'utilizzo delle immagini può variare a seconda delle modalità con cui avviene la comunicazione (a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete, ecc.) e dello scopo del loro utilizzo (se a fini di giustizia o di pura diffamazione).**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  126



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Non vi sono, pertanto, norme di ordine pubblico che vietino di effettuare filmati e fotografie agli operatori delle forze di polizia, ma valgono le normali regole dettate dal “codice della privacy”, valide anche per tutti gli altri privati cittadini. Considerato, però, che caricare sul web o sui canali social alcuni dati personali configurerebbe un trattamento di dati e, quindi, richiederebbe una delle motivazioni di cui all’art. 6 G.D.P.R., ai fini della liceità del trattamento, è vietato diffondere un video o una foto, a meno che non si adottino alcuni accorgimenti per rendere irriconoscibili le persone riprese (ad esempio sfocando l’immagine del viso) o non si sia ottenuto il consenso della persona fotografata o filmata o non vi sia uno degli altri motivi, sopra elencati, che renda lecito il trattamento diffusione dei dati.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  127

AGGIORNAMENTO



Queste argomentazioni valgono per tutti, semplici cittadini e pubblici ufficiali, a meno che i dati non siano necessari all’espletamento dell’attività giornalistica, ai fini di una corretta e completa informazione e qualora le immagini siano di interesse generale. I giornalisti devono, comunque, evitare di mostrare particolari che alunché aggiungano al senso ed alla portata della notizia. Il Garante ha sottolineato, infine, che le persone riprese che ritengano lesi i propri diritti possano sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento in sede civile e penale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  128



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Delimitato il fenomeno nell'ambito del perimetro imposto da uno dei migliori precedenti sul tema, in punto di mero diritto occorre soffermarsi sulla disamina normativa ove si vogliano cogliere alcune interessanti sfumature.

Ebbene, la principale normativa vigente in materia di *privacy* è definita dal Regolamento UE 2016/679, *General Data Protection Regulation*, sintetizzata con l'acronimo di G.D.P.R., pienamente efficace dal 25 maggio 2018.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  129

AGGIORNAMENTO



A al proposito, il G.D.P.R. esordisce ponendo l'attenzione sull'oggetto e sulle finalità di protezione nel trattamento di dati personali:

*“Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al **trattamento dei dati personali**, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati”.*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  130



AGGIORNAMENTO



Articolo 2 - Ambito di applicazione materiale

...

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

- a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
- b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;
- c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
- d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse

...

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  131

AGGIORNAMENTO



Art. 4, alinea 1: «1. **«dato personale»:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  132



AGGIORNAMENTO



Art. 4, alinea 2: «2. **«trattamento»:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, **diffusione** o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione la limitazione la cancellazione o la distruzione»

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  133

AGGIORNAMENTO



Art. 4, alinea 11:
«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  134



AGGIORNAMENTO



Articolo 85 - Trattamento e libertà d'espressione e di informazione

1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  135

AGGIORNAMENTO



Considerando 26

I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  136



AGGIORNAMENTO



Considerando 153
Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto al regolamento generale sulla protezione dei dati...

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  137



GDPR

Ciclo del dato personale



Tipo dati raccolti

Raccogli troppi dati personali per raggiungere gli scopi prefissi? Puoi ridurre il numero di dati raccolti ottenendo gli stessi risultati?



Finalità della raccolta

Quale è lo scopo della raccolta dei dati? Lo hai specificato nell'informativa? Lo hai comunicato agli interessati? Gli interessati sono a conoscenza di cosa accade ai loro dati quando te li conferiscono?



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  138



Aggiornamento dei dati
Hai una procedura per la verifica dell'esattezza dei dati e il loro eventuale aggiornamento?

Conservazione dei dati
Hai adottato misure per la sicurezza dei dati?
Ai dati possono accedere solo le persone autorizzate?
Hai adottato misure di backup dei dati?
Se il backup è nel Cloud, il fornitore del servizio è in regola con le norme?

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale **SAFETY & SECURITY** 139

Tempo di conservazione dei dati
Per quanto tempo i dati vengono conservati?
Hai procedure per la verifica che i dati siano conservati solo per il periodo necessario a raggiungere gli scopi prefissati?

Diritti dell'interessato
Garantisci i diritti all'interessato (diritto di accesso, cancellazione e portabilità)?
Rispondi alle richieste dell'interessato nei tempi previsti dalle norme?

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale **SAFETY & SECURITY** 140



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Ciò detto, si deve rilevare che **le immagini e i filmati rientrano nella definizione di dato personale solo se siano idonei ad individuare e identificare una persona fisica**; quindi, sono del tutto escluse da qualsiasi applicazione della normativa europea sulla *privacy* le immagini con il volto coperto o offuscato.

Inoltre, quando l'immagine sia diretta anche sul soggetto, qualora non vi sia un successivo trattamento, non si applica comunque la normativa europea sulla *privacy* poiché il soggetto in luogo aperto al pubblico è da considerarsi parte del contesto fissato in un video o in una fotografia.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  141

AGGIORNAMENTO



Si presti, comunque, attenzione alla necessità di acquisire, ove necessario, **un consenso esplicito ai trattamenti di eventuali dati raccolti, non essendo più sufficiente un comportamento concludente o un consenso implicito**.

Infatti, il G.D.P.R. vieta, a tal proposito, il trattamento dei dati, a meno che non vi sia il consenso degli interessati o un obbligo di legge o di contratto o la necessità, per gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di raggiungere delle finalità istituzionali, ex art. 6.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  142



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Naturalmente, anche in presenza di un consenso legalmente prestato, le operazioni di servizio eventualmente riprese non devono essere coperte dal segreto investigativo, né violare la *privacy* di terzi, come nel caso di dimostranti o di fermati ed arrestati, per formulare alcuni esempi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  143

AGGIORNAMENTO



Per quanto concerne, invece, **le riprese effettuate all'interno di strutture di polizia, la questione muta sensibilmente.** Come non sia possibile effettuare, senza un esplicito consenso, riprese all'interno di abitazioni private, non si possono effettuare liberamente all'interno di uffici pubblici di polizia, sebbene aperti al pubblico, per motivi di sicurezza e fatta salva l'autorizzazione del **Comandante del presidio.** In tal senso, si sono pronunciati anche alcuni organi giudicanti dell'Unione europea.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  144



Corso di Specializzazione Professionale II[^] Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Diversamente, registrare l'audio all'interno dei citati uffici, considerati luoghi aperti al pubblico, non rappresenta una violazione (Cass. n. 18908/2011 sulla registrazione conversazioni tra presenti), ad eccezione di quanto oralmente proferito nel corso di atti di polizia giudiziaria o coperti dal segreto d'ufficio. La divulgazione delle registrazioni audio consentite è possibile solo dopo aver acquisito il consenso dell'altra parte. Sotto il profilo penalistico, qualora la registrazione avvenga da parte di un soggetto non partecipante alla conversazione (soggetto terzo), è configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 615-bis c.p., "*Interferenze illecite nella vita privata*", potendosi configurare un'intercettazione illegale.

Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. L'acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale. (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747).

AGGIORNAMENTO



Inoltre, per le stesse motivazioni, ne è lecita l'attività di ripresa anche da parte di privati cittadini in tutti i casi in cui la finalità sia quella di denunciare un reato; ciò vale anche ed a maggior ragione nei confronti delle forze di polizia o degli altri pubblici ufficiali. E', quindi, lecita la ripresa, anche occulta, del comportamento di un operatore di polizia allo scopo di documentarne il comportamento penalmente rilevante.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  146



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Pertanto, si atpeggia possibile registrare quanto riferito da un pubblico ufficiale, indipendentemente dal luogo in cui avvenga la registrazione, sempre che non vi siano motivi ostativi, come il segreto investigativo o la tutela della riservatezza di terze persone.

In caso di necessità probatorie, le registrazioni e le immagini raccolte potranno, all'uopo, essere prodotte in giudizio o allegate ai ricorsi o alle segnalazioni ai superiori degli operatori affinché assumano eventuali provvedimenti disciplinari, nelle malaugurate ipotesi di comportamenti sanzionabili; permane, comunque, il divieto di diffusione senza il consenso degli interessati (Cass. 2016/24288).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  147

AGGIORNAMENTO



Tanto chiarito, qualora durante un controllo di polizia un operatore si dovesse accorgere di essere video-ripreso/registrato, potrebbe informare l'autore delle riprese sul suo diniego alla diffusione delle immagini (Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), **secondo i limiti indicati dal "Garante della privacy" con nota 14755 del 5 giugno 2012, con la quale ha fornito il proprio parere ad un quesito del Ministero dell'Interno.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  148



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Sarà, quindi, possibile attuare quanto previsto dalla predetta norma comunitaria che, nel Capo III, consente alla persona ripresa di richiedere, tra l'altro:

- ❖ in che modo e per quale finalità verranno trattati i propri dati personali;
- ❖ a chi saranno comunicati o se saranno diffusi i propri dati personali;
- ❖ il diritto previsti dall'art. 21 del regolamento UE sopra indicato (laddove si prevede il diritto di opposizione al trattamento);
- ❖ chi è il titolare e (se è stato designato) il responsabile del trattamento.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  149

AGGIORNAMENTO



Si pensi, comunque, alle **difficoltà attuative del diritto alla cancellazione di cui all'art. 17 del Regolamento U.E. che non sono applicabili nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione o per le altre ipotesi previste dalla stessa norma.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  150



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Non da ultimo, appare doveroso evidenziare che, all'atto del controllo di polizia, **l'operato del personale in divisa deve essere sempre improntato ai canoni di correttezza, imparzialità e professionalità, senza mai trascendere in atteggiamenti contrari allo status di appartenente alle forze di polizia.** Inoltre, gli operatori in uniforme o a bordo di veicoli con i colori d'istituto non hanno l'obbligo di mostrare la tessera personale, bensì sono onerati di indicare il Corpo/Servizio/Reparto di appartenenza. **Gli operatori in servizio in abiti civili, invece, devono qualificarsi mostrando la tessera personale che lo identifichi quale appartenente ad uno specifico Corpo.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  151

AGGIORNAMENTO



Ciò detto, ci si chiede se, per fermare la divulgazione delle immagini, sia opportuna l'identificazione del cittadino che abbia effettuato la ripresa o se ci siano gli estremi per procedere ad una denuncia formale.

Il "Codice della *privacy*", come si è visto, dopo aver individuato i diritti in capo all'interessato a tutela dei suoi interessi, accorda allo stesso, nel capo III, diverse forme di tutela: informazioni, diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di portabilità, diritto di opposizione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  152



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Ne deriva, quindi, che, per ottenere un provvedimento che fermi la diffusione delle immagini che si ritengano lesive della propria *privacy*, l'identificazione del soggetto che abbia effettuato e diffuso le riprese **non rappresenta la via eleggibile e primaria**; bensì, l'interessato potrà attivare, a sua scelta, uno degli strumenti di tutela apprestati dal "Codice della *privacy*".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  153

AGGIORNAMENTO



Detto in altri termini, l'attività di ripresa è **tendenzialmente consentita e lecita**, soprattutto se per finalità strettamente personali, ammissibile dietro consenso, nonché per difendere una propria posizione giuridica o per accusare qualcuno o per consentire qualsiasi altra attività legittima (giornalistica, non da intendersi limitata a quella del giornalista ma estesa a chi voglia portare all'attenzione pubblica alcuni fatti di interesse generale e in maniera contenuta). Un organo di polizia, nell'esercizio delle sue funzioni, è infatti soggetto alla massima trasparenza e pubblicità delle sue azioni, anche per consentire il controllo diffuso consacrato, per il diritto amministrativo, nell'istituto dell'accesso civico generalizzato. A tal proposito, sarà necessario che traspaia l'interesse pubblico coltivato dal privato, la veridicità di quanto si espone, nonché le caratteristiche di contenenza per evitare di incorrere nei reati di diffamazione o ingiuria.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  154



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Dal punto di vista soggettivo, il trattamento delle immagini è comunque consentito solo a chi abbia partecipato al controllo; anche le conversazioni tra presenti sono registrabili, con esclusione di quelle *inter alios*.

Dal punto di vista oggettivo, nel luogo privato la registrazione di immagini è consentita solo per la tutela di propri diritti in giudizio; ovviamente, le riprese non devono vilipendere l'organo di polizia procedente, accompagnandole con offesa o ingiurie che farebbero prefigurare un reato, a prescindere dalle immagini. **Inoltre, l'attività di ripresa delle forze di polizia non può essere impedita, perché lecita, salvo che non intervenga l'ordine di un'autorità (si pensi alle aule processuali, nel corso dei giudizi).**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  155

AGGIORNAMENTO



A proposito **dell'identificazione del cittadino** (ove ritenuta necessaria su fondati presupposti normativi) **che stia realizzando le riprese video di attività di servizio**, dal punto di vista della pratica operativa, visto che le riprese visive sono consentite e quindi lecite, è consigliabile non assumere atteggiamenti che mirino ad intimorire il soggetto o a sequestrare il video realizzato, poiché un simile comportamento potrebbe configurare un abuso da parte degli operatori procedenti. Inoltre, potrebbe essere utile dichiarare, avanti a testimoni e formalmente, alla persona identificata, che non si intende prestare il consenso alla diffusione delle immagini che sono state appena riprese.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  156



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



Si consideri, poi, che, nel caso in cui la diffusione del filmato sia “illecita”, perché effettuata in assenza del consenso degli operatori di polizia e allo scopo di trarre profitto per sé o per altri o per arrecare danno agli interessati, con la manifestazione di un danno, tale fatto assumerà rilievo penale, configurando il reato di “**trattamento illecito di dati**” di cui all’art. 167 “Codice privacy” che ben potrà essere portato all’attenzione dell’Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la fase del “trattamento-diffusione” dei dati, si rimarca che, nel caso in cui la diffusione del filmato che li ritragga avvenga in assenza di un loro espresso consenso al riguardo, gli operatori di polizia ben potranno esercitare i loro diritti tra cui quello di opporsi.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  157

AGGIORNAMENTO



Detto in altri termini, qualora i privati minaccino di commettere un reato contro un operatore di polizia (la diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione denigratoria sui *social networks* o per impedirgli di svolgere un dovere d’ufficio), ove la minaccia sia, ai sensi del codice penale, riferita ad un atto grave e ingiusto, allora la ripresa audiovisiva sarebbe utilizzata per commettere un reato e la normativa sulla tutela della *privacy* rimarrebbe sullo sfondo, scaturendo l’obbligo di procedere penalmente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  158



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO



A tal proposito e negli stretti limiti di esercizio di un potere non arbitrario, in caso di *“Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”*, l’art. 651 c.p. prevede che il soggetto controllato fornisca indicazioni (anche orali) sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali (non sussistendo l’obbligo di portare al seguito un documento di riconoscimento). Solo nel caso in cui vi siano dubbi sulle indicazioni fornite, ovvero sulla correttezza dei dati personali o sulla genuinità dei documenti posti in visione, la persona da identificare, correttamente, potrà essere accompagnata presso una struttura di polizia per gli accertamenti, anche dattiloscopici e fotografici, procedendo al fermo d’identificazione ex art. 11 D.L. 21/03/1978, n. 59 e art. 4 Tulps

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  159

AGGIORNAMENTO



In conclusione, si richiama soltanto il caso di riprese non consentite e riferibili a minori coinvolti in procedimenti penali, in forza del D.P.R. n. 448/1988, art. 13 rubricato *“Divieto di pubblicazione e di divulgazione”*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  160



AGGIORNAMENTO





Diffida

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale

161

AGGIORNAMENTO



INTESTAZIONE COMANDO

DIFFIDA USO IMPROPRIO DI RIPRESE VIDEO E FOTO
(Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) - Codice in materia di protezione dei dati personali - D.lgs 30/06/03, n. 196 aggiornato al d. lgs. 101/2018)

PREMESSO CHE

Salvo le deroghe per l'attività giornalistica (art. 85 R.G.P.D.), le foto e le riprese video di una persona fisica, costituenti a tutti gli effetti un dato personale (art. 4 R.G.P.D.), non possono essere diffusi sistematicamente a terzi senza il preventivo consenso degli interessati (art. 6 c. 1 R.G.P.D.), cui devono essere fornite le informazioni necessarie per esercitare i propri diritti (art. 13 R.G.P.D.)¹,

SI DIFFIDA

- il/la sig./ra nato/a a (...) il
residente a (...) in via identificato a
mezzo
.....
a diffondere riprese video e foto effettuate nelle circostanze di tempo e luogo a seguito:
.....
.....

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale

162





È legale filmare persone sconosciute in pubblico?

È possibile fare riprese video di persone che si trovano in un luogo pubblico (piazza, strada, ecc.) o aperto al pubblico (bar, ristorante, cinema, ecc.). Ciò che è vietato, invece, è la diffusione del filmato così realizzato.

Ai sensi dell'art. 96 della legge n. 633/41 (legge sul diritto d'autore), il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Dunque, è legale filmare persone sconosciute che si trovano in un luogo pubblico o aperto al pubblico, anche senza il loro consenso. L'autorizzazione è, invece, sempre necessaria per la diffusione del video (ad esempio, pubblicazione su Facebook).

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 165



Riprese video: quando è legale pubblicarle senza consenso?

Ci sono alcuni casi in cui le riprese video effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico possono essere diffuse senza l'autorizzazione delle persone ritratte.

Ai sensi dell'art. 97, della legge n. 633/41 (legge sul diritto d'autore), non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 166





Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritrattata.

Dunque, è possibile pubblicare riprese video se la persona inquadrata è famosa (pensa a un politico, a un noto artista, ecc.), oppure se ricorrono gli altri casi sopra indicati, purché non si leda la reputazione del singolo individuo (pensa al politico ripreso nel momento in cui assumeva una posa disdicevole).

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale167



Riprese video durante eventi pubblici

È possibile riprendere le persone che partecipano a un evento pubblico (un comizio, un concerto, una festa, ecc.); è possibile anche la pubblicazione della ripresa, purché le persone vengano rese non riconoscibili (ad esempio, sfocando i volti).

Se la ripresa video ha ad oggetto una o più persone determinate, coloro che sono riprese incidentalmente (ad esempio, gli invitati alle spalle degli sposi) non possono opporsi alla pubblicazione del video: ciò perché la ripresa ha come oggetto altro rispetto a coloro che, per caso, sono entrati nell'obiettivo.

Lo stesso dicasi se la ripresa video ha ad oggetto un monumento o una cosa di particolare interesse storico o artistico: ad esempio, chi fa la ripresa del Colosseo e, inevitabilmente, inquadra anche altri turisti, potrà diffondere il video senza chiedere il loro consenso.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale168





Riprese video in luoghi pubblici: quando è reato?

Abbiamo detto che è possibile riprendere persone che si trovano in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche senza il consenso di queste. Questa condotta, però, rischia di diventare un reato se la ripresa video è portata avanti con una certa insistenza, magari seguendo la persona oggetto della ripresa. In un'ipotesi del genere, secondo la Corte di Cassazione sent. n. 9446/2018, si integra il reato di molestie o disturbo alle persone art. 660 cod. pen.. Per la precisione, il reato si integra anche se la persona ripresa non ne è a conoscenza, cioè se non si accorge della ripresa in atto. Secondo i giudici, per aversi reato di molestie è sufficiente che si sia verificato uno di quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa, ma anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, che influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l'ordine pubblico. Dunque, riprendere con insistenza una persona, seppur si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico, costituisce reato di molestie.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  169



Riprese video in luoghi privati

Filmare una persona è reato? Può esserlo.

Costituisce reato effettuare riprese video in luoghi privati senza il consenso della persona che legittimamente può escludere dal luogo stesso chi vi si trova (proprietario, conduttore, usufruttuario, ecc.).

Il rischio è di incorrere nel delitto di interferenze illecite nella vita privata - art. 615-bis cod. pen., punito con la reclusione sino a quattro anni, oppure nel reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente Art. 615-septies, cod. pen., punito con la medesima sanzione

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  170





Riprese video: quando sono illecite?

In sintesi, possiamo affermare che le riprese video sono illecite se realizzate:

- ❖ in luogo pubblico o aperto al pubblico, provocando molestia alla persona ritratta;
- ❖ in luogo pubblico o aperto al pubblico e poi diffuse senza il consenso delle persone ritratte;
- ❖ in luoghi privati senza consenso.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 171



Quale è quella vera?

Garante per la protezione dei dati personali
con l'inedito provvedimento n. 236/2020 –
Diffusione video operazione di polizia e
sanzione al Ministero Interno

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 172



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Videosorveglianza e attività di polizia

Riprendere operazioni critiche di polizia e condividerle in chat comporta una serie di problematiche che si ripercuotono necessariamente anche sui vertici. **A prescindere dalle responsabilità dei singoli infatti a rispondere per il trattamento negligente dei dati di polizia è sempre il titolare del trattamento ovvero il comune o il ministero. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l'inedito provvedimento n. 236/2020 che ha sanzionato il Viminale.** Un soggetto arrestato è stato condotto in commissariato dove è andato in escandescenza e per questo motivi alcuni agenti sono dovuti intervenire a sedarlo mentre un collega riprendeva l'operazione con il proprio smartphone.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 173



Purtroppo il video è poi finito in rete e la stampa si è interessata della vicenda dove risultava facile riconoscere il volto dell'interessato. **Il Garante ha quindi richiesto chiarimenti al Viminale che ha dovuto ammettere una serie di negligenze rilevanti in materia di corretto trattamento dei dati personali.** Nella delicata materia, attualmente regolata dalla direttiva Ue 2016/680, recepita in Italia con il dlgs 51/2018, **il principio fondamentale è quello della responsabilizzazione del titolare del trattamento.** Spetta all'organizzazione infatti adottare tutte le misure idonee a salvaguardare la correttezza del trattamento di dati, nel rispetto dei principi fondamentali che sono stati introdotti anche con il Gdpr. Ovvero salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 174





Cittadini non possono subire un danno reputazionale con un video girato all'interno di un comando di polizia. Anche se la divulgazione del filmato fosse avvenuta per iniziativa privata dell'operatore in divisa, prosegue il provvedimento, resta piena ed evidente la responsabilità del titolare del trattamento. Ovvero del ministero che non si è dotato delle necessarie misure tecniche ed organizzative necessarie per prevenire questo tipo di trattamento illecito. **In particolare è mancata la formazione “di una piena ed effettiva conoscenza e consapevolezza da parte degli operatori di polizia dei rischi derivanti agli interessati dai trattamenti per finalità di polizia”.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  175



Diffusione di immagini di persone coinvolte in attività di polizia

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  176



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Le fonti giuridiche

La delicata materia riguardante la possibile diffusione di immagini e dati personali di persone coinvolte in attività di polizia presenta aspetti di particolare complessità, in riferimento alla pluralità di fonti giuridiche essa regolanti, stratificatesi nel tempo, nonché alla corposa giurisprudenza che negli anni ha affrontato casi di specie. Opportuno punto di partenza in materia, per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, è la Circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 0008716 del 26 giugno 2018, avente ad oggetto “Diffusione di immagine di persone coinvolte in attività di Polizia”, nella quale, nel richiamarsi l'attenzione alle precise disposizioni volte a tutelare la riservatezza e la dignità di persone coinvolte in attività di polizia, contemperandole con esigenze di giustizia, di prevenzione e di deterrenza del crimine, **si sottolinea come il Garante per la protezione dei dati personali abbia più volte avuto modo di affermare che la “diffusione di foto segnaletiche, non giustificata da comprovate necessità di giustizia e di polizia, costituisce un trattamento illecito di dati personali”.**

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale177



La circolare ministeriale in parola, **rimarcando come il pregiudizio derivante da tale prassi degli uffici di polizia viene aggravato dalla diffusione delle fotografie nel Web che determina, mediante l'associazione di ciascuna immagine al nominativo della persona ritratta (cd. “taggatura”), una sorta di “schedatura permanente”, raccomanda la necessità della scrupolosa osservanza di tali disposizioni dettate nella specifica materia.** L'analisi del contenuto della predetta circolare richiede, pertanto, un accurato approfondimento dottrinale e giurisprudenziale delle principali definizioni ed istituti normativi in essa richiamati, **alla luce delle responsabilità penali, civili ed amministrative in cui si incorre nell'eventualità dell'inosservanza delle norme regolanti la materia.**

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale178



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Di interesse e rilievo è la **disposizione dell'art. 57 del dlgs 30 giugno 2003, n. 196** e successive modificazioni – “Codice in materia di protezione dati personali” o c.d. “Codice della Privacy” – rubricata “Disposizioni di attuazione”, che al 1° comma prevede:
“Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro della Giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’art. 53 dal Centro elaborazione dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987 e successive modificazioni”.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale179



A tale normativa è stata data attuazione con il **“Decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15** – Regolamento a norma dell’art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”.

L’art. 3 del decreto, rubricato “Finalità dei trattamenti”, individua, infatti, la nozione di “finalità di polizia”, precisando come **“I trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalità di polizia, ai sensi dell’art. 53 del Codice (della privacy), quando sono direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati”.**

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale180



Corso di Specializzazione Professionale II[^] Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Essenziale è l'art. 14 della medesima fonte normativa, rubricato “**Diffusione dei dati e delle immagini personali**”, il quale precisa, invece, i margini concessi nella diffusione di fotografie e di altri dati personali sensibili, prevedendo al primo comma che:

“La diffusione di dati personali è consentita quando è necessaria per le finalità di polizia di cui all’art. 3, fermo restando l’obbligo del segreto di cui all’art. 329 del codice di procedura penale e fatti salvi i divieti previsti da altre disposizioni di legge o di regolamento; essa è comunque effettuata nel rispetto della dignità della persona”, mentre al secondo comma dispone: **“la diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona”**.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale181



L’analisi del dettato di tale norma consente da subito di individuare, nel predetto secondo comma, la precisa fonte normativa di riferimento della Circolare del ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 0008716 del 26 giugno 2018, da cui si è partiti nella presente esegesi, nel suo testuale richiamo alle **“comprovate necessità di giustizia e di polizia”** che devono giustificare la **diffusione di foto segnaletiche**. Il secondo comma dell’art. 14 aggiunge che la diffusione di immagini personali, contro la volontà della persona interessata e non necessaria per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica, dovrà comunque essere effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Il principale aspetto da sviluppare e dipanare è quale sia l’autorità legittimata a decidere sulla sussistenza delle richieste “comprovate necessità di giustizia e di polizia”.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale182



Corso di Specializzazione Professionale II[^] Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Uno spunto in tal senso proviene proprio dalla accorta lettura del primo comma del citato art. 14 del DPR 15 gennaio 2018, n. 15, in cui si richiama espressamente il contenuto dell'art. 329 del codice di procedura penale, rubricato "Obbligo del segreto", in cui al 1° comma si dispone che:

"Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza...", **aggiungendo al 2° comma che** "Quando necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114 cpp, consentire con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero".

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale

183



La lettura dell' art. 114 del codice di procedura penale, rubricato "Divieto di pubblicazione di atti e di immagini", evidenzia, al 1° comma, che:

"È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto", **mentre il 6° comma bis dispone che** "È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta".

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale

184



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Tali due ultime fonti normative vanno pertanto affrontate, al fine di determinare le conseguenze sanzionatorie dovute alla loro violazione da parte di un appartenente alle forze di polizia, in combinato disposto con la fattispecie penale “propria” prevista **dall’art. 326 del codice penale, rubricato “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”, il quale al 1° comma dispone che:**

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”, mentre al 2° comma si prevede che “Se l’agevolazione è

... ..

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale185



Il trattamento illecito dei dati

A completamento dell’analisi dei riflessi penali connessi alla divulgazione di foto segnaletiche di persone arrestate o denunciate, di estremo rilievo è anche la figura di reato del “Trattamento illecito dei dati”, espressamente richiamata nella succitata circolare del ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 0008716 del 26 giugno 2018, avente ad oggetto **“Diffusione di immagine di persone coinvolte in attività di Polizia”, prevista dall’art. 167 del dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni – “Codice in materia di protezione dati personali”.**

Dr. Domenico Giannetta

Formatore - Comandante Polizia Locale

186



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



L'art. 167 del c.d. "Codice della Privacy" prevede infatti al 1° comma che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arrecando documento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi", mentre al 2° comma dispone: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arrecando documento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre".

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 187



In merito, di interesse per la fattispecie penale in osservazione è la disposizione prevista nell'art. 2 octies del medesimo codice, in cui al 1° comma si prevede che "Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'art. 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedono garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati".

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 188



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



**KRATOS
ACADEMY**
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE


ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Tale norma introduce l'importante riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 "Attuazione della direttiva (Ue) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio" **il quale, occupandosi in maniera specifica di trattamento di dati personali sensibili "a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati", assume pertanto carattere di specialità per la materia in approfondimento della "Diffusione di immagine di persone coinvolte in attività di polizia".**

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale

189



**KRATOS
ACADEMY**
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE


ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Tale ultimo decreto legislativo, **all'art. 43, affronta, infatti, la specifica fattispecie delittuosa del Trattamento illecito di dati personali** (nella struttura in parte analoga a quella del citato art. 167 del Codice della Privacy) che sanziona, in particolare, i trattamenti realizzati in violazione di talune specifiche disposizioni ritenute maggiormente rilevanti, con dolo specifico di danno o di profitto e in presenza della condizione di punibilità, intrinseca, della determinazione di un nocumento, patrimoniale o non patrimoniale, nei confronti dell'interessato.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale

190





L'articolo 43, titolato, appunto, "Trattamento illecito dei dati", infatti prevede che:

1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi o, se la condotta comporta comunicazione o diffusione dei dati, con la reclusione da sei mesi a due anni.

2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'articolo 7 o dall'art. 8, comma 4, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale191



Si tratta di una figura di reato riguardante in particolare le "autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali", caratterizzata da dolo specifico ed espressamente richiamata, come più volte ricordato, nella circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 0008716 del 26 giugno 2018, avente ad oggetto "Diffusione di immagine di persone coinvolte in attività di polizia", ricordando che la disciplina del trattamento dei dati personali per finalità di polizia è espressamente disciplinata dalla citata Direttiva (Ue) 2016/680, quindi dalla sua norma attuativa, decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale192



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Tale carattere di specialità viene sottolineato anche nella sentenza del Tar Lazio – Sez. II Bis - n. 3327/2020 del 17 marzo 2020, in cui si precisa come, **quando ci si muove in contesti di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, quindi di “tutela della sicurezza urbana, le regole in materia di protezione dei dati personali sono dettate dalla Direttiva 2016/680 (Direttiva Polizia) e non dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)”**.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  193



In senso conforme è anche la circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, n. 555-DOC/SMPD/6403-19 del 12 dicembre 2019, la quale, in riferimento alla importantissima figura del “Titolare del trattamento dei dati personali”, osserva che – alla luce dell’orientamento emerso in seno al “gruppo di lavoro interdipartimentale”, istituito presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – **in caso di trattamenti assoggettati al Rgpd, l’identificazione dovrebbe cadere sul ministero dell’Interno, inteso nella sua globalità, mentre innanzi ai trattamenti effettuati per “finalità di polizia”, riconducibili al dlgs n. 51 del 2018, il “titolare” dovrebbe identificarsi con il ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con un orientamento interpretativo che è stato già rappresentato e discusso presso il Garante per la Privacy.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  194





La diffamazione nell'era digitale

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 195



Premessa

La diffamazione è un delitto contro l'onore consistente nell'offesa all'altrui reputazione, realizzata in assenza del soggetto passivo e comunicando con più persone.

La tutela penale dell'onore viene direttamente ricondotta alle scelte valoriali espresse nella Costituzione e al riferimento, in essa contenuto, ai "diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità" (art. 2 Cost.), nonché alla "pari dignità sociale" degli individui (art. 3 Cost.), che impedisce al singolo di "elevarsi a giudice delle altrui indegnità ed esprimere con atti o parole valutazioni negative sulle persone".

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 196



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Con ciò, si pone evidentemente un limite all'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero, anch'esso costituzionalmente garantito; la costante tensione tra valori fondamentali della società democratica – il rispetto della sfera individuale da un lato, la libertà di espressione e la tutela della funzione sociale dell'informazione dall'altro – ha impegnato la giurisprudenza dal secondo dopoguerra ad oggi, nel tentativo di individuare un giusto contemperamento tra gli interessi in gioco.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 197



Ulteriori sfide provengono peraltro dal progresso tecnologico: il legislatore italiano ha infatti scelto di non individuare tassativamente i mezzi attraverso cui il messaggio diffamatorio può essere veicolato, con la conseguenza che la diffusione di nuovi mezzi di comunicazione ha moltiplicato le occasioni di consumazione del reato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 198





Si è infatti osservato che le odierne tecnologie consentono a qualsiasi persona di raccogliere informazioni, nonché di esprimere la propria opinione in merito alle tematiche più diverse; ciò ha determinato, in quella che è stata efficacemente definita come una “escalation comunicativa”, un significativo incremento della possibilità di diffusione di contenuti diffamatori, anche in ragione dell’enorme bacino di utenza che caratterizza il Web e, più in particolare, le piattaforme di rete sociale.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  199



Il reato di diffamazione

Al fine di inquadrare le criticità derivanti dall’uso dei moderni mezzi di comunicazione, appare opportuno analizzare brevemente la fattispecie di diffamazione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  200





Articolo 595 Codice Penale - Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032,00 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065,00 euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00 euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale201



Ratio Legis

La disposizione trova il proprio fondamento nella necessità di garantire la reputazione dell'individuo, ovvero l'onore inteso in senso soggettivo, quale considerazione che il mondo esterno ha del soggetto stesso.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale202





Elementi costitutivi del reato

L'art. 595, comma 1, cp, incrimina la condotta di chi offenda l'altrui reputazione comunicando con più persone: occorre dunque che l'espressione lesiva venga a conoscenza di altri e si ritiene sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, che l'affermazione denigratoria sia percepita da almeno due persone.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale203



La giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare, a questo proposito, che non è necessario che la provalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo aver luogo anche in momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a più soggetti; si è inoltre chiarito che il reato può dirsi integrato anche laddove l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con una sola persona, quando le modalità siano tali da far sì che la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri e l'autore agisca rappresentandosi e volendo tale evento.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale204





L'inciso posto in apertura dell'art. 595 cp "fuori dei casi indicati nell'articolo precedente" permette inoltre di individuare un ulteriore requisito della fattispecie, **rappresentato dalla necessaria assenza della persona offesa**: tale elemento, che permetteva di distinguere il delitto di diffamazione dalla fattispecie contigua di ingiuria – oggi depenalizzata – non deve essere inteso in senso strettamente fisico-spaziale, **bensì come impossibilità di percezione fisica dell'offesa da parte del soggetto passivo**; si ritiene, infatti, che la diffamazione si configuri anche quando il soggetto passivo, pur presente, non sia in grado di percepire l'offesa.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale205



Deve essere in effetti rilevato che **mentre nell'ingiuria le espressioni offensive sono dirette all'offeso**, nella diffamazione quest'ultimo resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è, pertanto, posto in condizione di interloquire con l'offensore; **ed è proprio nell'impossibilità per il soggetto passivo di replicare immediatamente all'offesa che si ravvisa la ratio della maggiore gravità della diffamazione rispetto all'ingiuria.**

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale206



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Chiarito il perimetro applicativo della fattispecie con riferimento ai destinatari della comunicazione, **è necessario apprezzare il tenore offensivo delle espressioni utilizzate**; a tal fine, **la giurisprudenza fa ricorso ad un concetto oggettivo di reputazione, intesa come “considerazione in cui l’individuo è tenuto dalla comunità in cui opera ed è conosciuto”** : in **altri termini, è necessario considerare il patrimonio di stima e di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera**. Per stabilire se vi sia stata una lesione di tale bene giuridico si rende peraltro necessario valutare il significato complessivo delle parole adoperate.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale207



Non deve infatti essere assunto a riferimento soltanto il significato proprio dei vocaboli, ma anche l’uso che se ne fa ed il contesto comunicativo in cui le espressioni si inseriscono: si è infatti precisato che il carattere diffamatorio di un’affermazione può discendere, oltre che dal contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche dal contesto in cui **la stessa è pronunciata**, in quanto esso può determinare un mutamento del significato dell’espressione altrimenti non diffamatoria, conferendole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale208





Si è del resto da tempo precisato che **anche le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando risultino idonee ad ingenerare nella mente dei destinatari il convincimento della effettiva rispondenza a verità del fatto formalmente solo adombrato.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  209



Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale: **non è infatti necessaria la presenza di un "animus iniuriandi vel diffamandi" (effettiva intenzione di offendere),** essendo sufficiente che l'agente faccia consapevolmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, in base al significato che esse oggettivamente assumono, senza che rilevino le intenzioni dell'agente.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  210





Da ciò discende, tuttavia, che **il valore offensivo di un'espressione può essere escluso in conseguenza dell'evolversi del contesto storico e della coscienza collettiva**, se il termine utilizzato o la circostanza attribuita non sia oggettivamente percepibile come lesiva della reputazione del soggetto passivo.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  211



Diritto di cronaca e di critica

L'art. 51 cp, relativo all'esercizio di un diritto, assume particolare rilievo con riferimento al reato di diffamazione; come si è anticipato, infatti, **il bene giuridico tutelato dall'art. 595 cp deve essere contemperato con il diritto alla libertà di espressione, garantito dall'art. 21 Cost., sia sotto il profilo del diritto di cronaca sia con riferimento al diritto di critica.**

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  212



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In particolare, il diritto di cronaca si configura come diritto di raccontare, tramite la stampa o altri mezzi di comunicazione, accadimenti reali, in considerazione dell'interesse che essi possono assumere per la collettività; perché l'esercizio di tale diritto possa dirsi legittimo, si richiede tuttavia la sussistenza del requisito della verità della notizia, unitamente all'esistenza di un interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti (cosiddetta pertinenza) e ad un'esposizione caratterizzata da correttezza formale (cosiddetta continenza).

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale213



Si è infatti ritenuto che possa integrare l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca il controllo della notizia attraverso il riferimento a fonti di sicura qualità ed affidabilità, al fine di vincere ogni dubbio circa la veridicità del fatto narrato. In ogni caso, deve rilevarsi che ai fini dell'operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale .

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale214



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Anche il diritto di critica, consistente nella “presa di posizione motivata e argomentata su accadimenti, fatti o circostanze dei più vari settori della vita sociale”, implica la verità del fatto, in quanto la mancanza di un presupposto fattuale oggettivo tramuterebbe la critica in una pura invenzione; **tuttavia, giurisprudenza e dottrina interpretano con maggiore ampiezza i requisiti della continenza e della pertinenza, in considerazione della necessità di favorire il confronto e la dialettica, tenendo altresì conto del contesto comunicativo in cui le propalazioni sono avvenute .**

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 215



A questo proposito, si segnala una recente sentenza attraverso cui la Suprema Corte ha chiarito, occupandosi della prassi invalsa nelle trasmissioni dedicate al cosiddetto *gossip* di spettacolarizzare il pettegolezzo anche attraverso il ricorso a toni accesi ed aspri, che i limiti dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all’esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell’interessato di partecipare a siffatti dibattiti, che implica la volontaria esposizione al pericolo che vengano colpiti da critica anche aspetti della sfera personale ulteriori rispetto a quelli che egli ha deciso di rendere noti; la continenza espressiva deve peraltro valutarsi secondo i parametri propri della critica di costume, che consente toni anche sferzanti, purché non gratuiti e pertinenti al fatto narrato e al concetto da esprimere.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 216





Le aggravanti speciali

Il legislatore ha previsto, con riferimento al reato di diffamazione, tre circostanze aggravanti speciali.

In particolare, l'art. 595, comma 2, cp, dispone un aggravamento della pena nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato; ciò in ragione della maggiore efficacia offensiva della propalazione, determinata dalla specificità dell'addebito. L'art. 595, comma 3, cp, attribuisce invece maggior disvalore alla condotta di chi realizzi l'offesa avvalendosi del "mezzo della stampa" o di "qualsiasi altro mezzo di pubblicità": anche in questo caso, la ratio della disposizione risiede nella circostanza che la particolare diffusività del mezzo utilizzato rende più grave la lesione dell'onore altrui.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 217



La diffamazione risulta, altresì, aggravata, ai sensi del comma 4, qualora l'offesa sia recata ad un **Corpo politico, amministrativo o giudiziario**, oppure ad una sua **rappresentanza** o ad un'**Autorità costituita in collegio**.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 218





Con il termine identificazione, in diritto, si intende:

- ❖ l'accertamento dell'identità personale in ambito penale, eseguito dalla polizia giudiziaria;
- ❖ la verifica dell'identità anagrafica di uno o più soggetti, che viene svolta anche dalla polizia di sicurezza o di prevenzione.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  219



L'accertamento della violazione tanto di carattere amministrativo, quanto di carattere penale presuppone l'identificazione del trasgressore.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  220





Violazione Amministrativa

Il trasgressore è tenuto :

- ❖ a **declinare le proprie generalità**, pena la denuncia ex art. 651 del Codice Penale;
- ❖ se alla guida è tenuto a mostrare i documenti di guida;

La violazione può essere contestata o notificata (in caso di identificazione successiva).

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 221



Violazione Penale

L'indagato è tenuto :

- ❖ a **declinare le proprie generalità**, pena la denuncia ex artt. 349 del Codice di Procedura Penale e 651 del Codice Penale;
- ❖ l'identificazione deve essere il più possibile certa;
- ❖ è prevista la possibilità di accompagnamento per l'identificazione, ipotesi da valutare con attenzione con riguardo alle misure profilattiche adottabili COVID-19

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale 222





**KRATOS
ACADEMY**
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE


ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO


TUV
SUD



Art. 651 c.p. - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale [c.p. 357, 366] nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

N.B. La semplice qualifica di pubblico ufficiale non consente da solo di poter trattenere una persona che rifiuti le generalità, né procedere ad altri atti di identificazione, mancando la specifica qualifica di Agente od Ufficiale di P.G.. In caso di rifiuto di generalità i Pubblici Ufficiali chiederanno se possibile l'intervento delle forze di polizia nazionali e locali; in caso di impossibilità si procederà a redigere apposita notazione per gli uffici di polizia per il seguito di competenza (notizia di reato all'A.G. ai sensi dell'art. 347 C.P.P.).

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale

 SAFETY & SECURITY 223



**KRATOS
ACADEMY**
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE


ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO


TUV
SUD



L'art. 4 del Testo Unico di P.S. stabilisce che l'autorità di P.S. può ordinare alle persone pericolose e sospette (e solo ad esse), di munirsi entro un dato termine, di carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S.. Per le altre persone (non pericolose e non sospette), sussiste solo l'obbligo previsto dall'art. 651 C.P. che punisce chi, ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale

 SAFETY & SECURITY 224



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Attenzione!

Una cosa è l'obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale, altra cosa il dovere di documentarla (Cass. sez. I, 25 giugno 1987, n. 1769).

Una persona sprovvista di documenti, potrebbe ad esempio consentire di essere accompagnata a un posto di polizia per l'identificazione.

L'obbligo di esibire la carta di identità ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di P.S. sussiste **solo per le persone pericolose e sospette cui l'autorità di P.S. ha ordinato, ai sensi dell'art. 4 T.U.L.P.S., di munirsi del documento.** In tal caso, il rifiuto di esibire un documento di riconoscimento e contemporaneamente di dare indicazioni sulla propria identità personale, costituisce concorso materiale della contravvenzione prevista dall'art. 651 C.P. con la contravvenzione prevista dal T.U.L.P.S. (Cass. sez. VI, 13 aprile 1989, n. 10378).

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale

225



La carta d'identità

L'istituto della carta di identità, previsto dall'art. 3 T.U.L.P.S., è collegato alla funzione di vigilanza dell'autorità di P.S. «Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni 15 aventi nel comune la loro residenza e dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministro per l'Interno».

La carta di identità è rilasciata su esemplari forniti dal provveditorato dello Stato e costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Ha una validità di dieci anni.

Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare, il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni salienti. L'apposizione dell'impronta digitale è facoltativa.

Insieme alla carta di identità, l'ufficio comunale compila due cartellini:

1. uno è conservato nella segreteria del comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico;
2. l'altro è trasmesso al questore della provincia che ne cura la conservazione in ordine alfabetico, in apposito schedario.

La carta di identità è anche documento valido per l'espatrio negli Stati membri della CE ed in quelli con cui vigono particolari accordi internazionali.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale

226





Documenti elettronici di identità

La carta di identità elettronica è il documento di riconoscimento personale rilasciato dal comune su supporto informatico; come quella cartacea, ha validità di dieci anni.

Il documento di identità elettronico è un documento analogo alla carta di identità elettronica, rilasciato dal comune prima del compimento del quindicesimo anno di età anche senza la fotografia, nel qual caso non è valido per l'espatrio. Se invece è munito della fotografia del titolare consente l'espatrio del minore di età inferiore ai dieci anni, purché accompagnato.

Il documento di identità elettronico privo della fotografia ha validità cinque anni mentre quello munito di fotografia ha validità di soli due anni: la differente durata è evidentemente dovuta alle più rapide trasformazioni dei tratti somatici dei giovanissimi.

La carta di identità elettronica ed il documento di identità elettronico possono essere in italiano o, nelle province bilingui, in versione italiano – francese, italiano – sloveno e italiano – tedesco.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale227



Documenti equipollenti alla carta di identità

In tutti i casi in cui è richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente.

Sono equipollenti alla carta d'identità:

- ❖ il passaporto;
- ❖ la patente di guida ;
- ❖ la patente nautica;
- ❖ il libretto di pensione;
- ❖ il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- ❖ il porto d'armi;
- ❖ le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equipollente, rilasciate da una amministrazione dello Stato (art. 35 D.P.R. 445/2000).

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale228





DPR 445/2000 - Art. 35 (L - R) Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale229



Accompagnamento per identificazione

Questo istituto di polizia di sicurezza (detto anche fermo per identificazione) **non deve essere confuso con l'identificazione della persona indagata e di altre persone, previste dall'art. 349 del codice di procedura penale.**

L'art. 349 C.P.P. consente alla polizia giudiziaria, di accompagnare nei propri uffici per la identificazione, la persona nei cui confronti vengono svolte indagini e le persone in grado di riferire sui fatti.

L'art. 11 della legge 18 maggio 1978, n. 191, invece, ha funzioni essenzialmente preventive, e prescinde dalla commissione di un reato. Questa norma consente agli ufficiali e agli agenti di polizia, di accompagnare nei propri uffici una persona allo scopo di procedere alla sua identificazione.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale230





L'accompagnamento è consentito unicamente nei seguenti casi:

- ❖ se la persona rifiuta di dichiarare le proprie generalità.
Il rifiuto costituisce reato ai sensi dell'art. 651 C.P. ed il fotosegnalamento avviene in base all'art. 349 C.P.P.;
- ❖ oppure quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere che le dichiarazioni sulla propria identità siano false;
- ❖ oppure quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere che i documenti esibiti siano falsi.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale231



Facciamo chiarezza Cosa dice esattamente la norma

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale232



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



- Gli strumenti di cui può avvalersi l'operatore all'atto del controllo sono :
- **Art. 349 C.P.P.** Tale norma disciplina il fermo e l'accompagnamento per l'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini nonché delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti alla ricostruzione dei fatti.
- Al fine di procedere all'identificazione della persona indagata, si possono eseguire, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici ed antropometrici.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale233



- **La durata massima del fermo per identificazione è di 24 ore.**
- La persona può essere trattenuta presso gli Uffici per un tempo massimo di 12 ore e solo nel caso di identificazione particolarmente complessa o qualora sia richiesto l'intervento dell'Autorità Consolare o di un interprete e previo avviso, anche orale al Pubblico Ministero, il fermo potrà essere protratto oltre le 12 ore.
- Si tratta di un controllo di identificazione nei confronti dell'indagato e si suppone, pertanto, che sia già stato commesso un reato sia esso consumato o tentato.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale234





- Per i controlli in **assenza di commissione di un reato** bisogna far riferimento alle disposizioni del **TULPS** ed in particolare all'art. 4 ed agli artt. 7 e 294 del Regolamento di Esecuzione.
- L'art. 294 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. stabilisce che *“la carta di identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza”*, per cui se il cittadino controllato non è italiano, ma, comunque, comunitario e risulta che il medesimo è sprovvisto di tali documenti, l'agente operante può procedere ai sensi dell'art. 4 T.U.L.P.S.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  235



- Art. 4 TULPS , infatti, prevede che:
- *“L'autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o che si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.*
- *Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.”*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  236





- Ai sensi poi dell'art. 7 del Regolamento di Esecuzione T.U.L.P.S.,
- *“I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della Legge, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici.*
- *La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni. Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza”.*

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 237



- Si tratta in buona sostanza di un controllo che gli organi di polizia fanno quando **non vi è un reato già commesso** e **l'agente opera in una situazione di prevenzione di un pericolo o di una situazione potenzialmente illecita** a differenza di quanto disposto dall'art. 349 del C.P.P. esperibile quando è stato già commesso un reato.

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 238





- L'art. 11 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191 stabilisce che *“Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo necessario all'identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore.*
- *La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.*
- *Dell'accompagnamento è data immediata notizia al Procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina la liberazione della persona accompagnata.”.*

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale239



- L'art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 - Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico stabilisce che *“In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.*
- *Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.*
- *Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato”.*

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale240





- La norma ha una chiara **funzione sia preventiva che repressiva** e può essere impiegata per ricercare armi, esplosivi e strumenti di effrazione, al fine di evitare che possano essere utilizzate per attività criminose.
- Sotto questo profilo, quindi, essa svolge una funzione essenzialmente preventiva. Tuttavia, il possesso abusivo di tali arnesi costituisce di per sé reato e, pertanto, sotto questo aspetto, la perquisizione svolge una funzione repressiva dei reati di possesso abusivo di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, in quanto è diretta a ricercare e a sequestrare il corpo del reato.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale241



Reati contro i Pubblici Ufficiali

Art. 336 c.p. - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [\[c.p. 357\]](#) o ad un incaricato di un pubblico servizio [\[c.p. 358\]](#), per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [\[c.p. 29, 32; c.p.p. 7\]](#).

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale242







ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Reati contro i Pubblici Ufficiali

Art. 337 c.p. - Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale [\[c.p. 357\]](#) o ad un incaricato di un pubblico servizio [\[c.p. 358\]](#), mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [\[c.p. 29, 32; c.p.p. 7\]](#).

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale

243





ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Reati contro i Pubblici Ufficiali

Art. 341-bis. -(oltraggio a pubblico ufficiale)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale

244





Altri Reati

Art. 340 c.p. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [\[c.p. 431\]](#) ⁽¹⁾ cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico [\[c.p. 358\]](#) o di un servizio di pubblica necessità [\[c.p. 359\]](#) è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni [\[c.p. 29, 32\]](#).

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale245



Altri Reati

Art. 651 c.p. - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale [\[c.p. 357, 366\]](#) nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

N.B. La semplice qualifica di pubblico ufficiale non consente da solo di poter trattenere una persona che rifiuti le generalità, né procedere ad altri atti di identificazione, mancando la specifica qualifica di Agente od Ufficiale di P.G.. In caso di rifiuto di generalità i Pubblici Ufficiali chiederanno se possibile l'intervento della Polizia Municipale; in caso di impossibilità si procederà a redigere apposita notazione per gli uffici di polizia municipale per il seguito di competenza (notizia di reato all'A.G. ai sensi dell'art. 347 C.P.P.).

Dr. Domenico GiannettaFormatore - Comandante Polizia Locale246



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  247



Mi auguro di aver suscitato una giusta dose di curiosità intorno all'argomento


Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale  248



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello


Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



ALTRE DOMANDE?
NO! NO! GRAZIE!

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale SAFETY & SECURITY 249



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Logos: KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE, ESAARCO CONFEDERAZIONE, ESEERCENTI AGRICOLTURA ARTIGIANATO COMMERCIO, Università Nazionale Nazionale, TÜV SÜD, SAFETY & SECURITY

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale 251



Logos: KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE, ESAARCO CONFEDERAZIONE, ESEERCENTI AGRICOLTURA ARTIGIANATO COMMERCIO, Università Nazionale Nazionale, TÜV SÜD, SAFETY & SECURITY

Di tutto restano tre cose:

- la certezza che stiamo sempre iniziando,*
- la certezza che abbiamo bisogno di continuare,*
- la certezza che saremo interrotti prima di finire.*

Pertanto, dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino, della caduta un passo di danza, della paura una scala, del sogno un ponte, del bisogno un incontro.

Fernando Pessoa

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale 252

Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Body Cam e Dash Cam

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Dr. Giannetta Domenico

Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap - Esperto Sicurezza Urbana
Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Puglia
Componente Comitato Tecnico Consultivo Regione Campania
Responsabile Regione Campania Formazione SULPL

Docente Master MA881 A.A. 2018/2019 – 2020/2021 – 2022/2023
Università Telematica Pegaso

Docente Corsi di Formazione A.A. 2020/2021- 2022/2023
Università Telematica Giustino Fortunato BN

Docente Associato presso la Cattedra di Politiche e Strategie Operative per la Sicurezza Urbana – Anno 2021 – 2022

Polo Accademico Internazionale – Università degli Studi Unidemontaigne
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Docente Master Executive di I livello in Manager della sicurezza urbana – Anno 2022

Relatore Convegni Nazionali e Formatore :
Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - PL - Sulpl - Aspol - Infopol s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore S.p.A. - Assinter - Trevi Formazione - Officina della Formazione - La Formazione - Myo SpA - Centro Studi Bellunese - Consorzio Comuni di Bolzano - Formez PA - Logos PA - Isform & Consulting s.r.l. - ACSEL s.r.l. - Athena Research s.r.l.

Tel./Mail : 333/3052645 – 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale



Dr. Giannetta Domenico

Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap - Esperto Sicurezza Urbana
Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Puglia
Componente Comitato Tecnico Consultivo Regione Campania
Responsabile Regione Campania Formazione SULPL

Docente Master MA881 A.A. 2018/2019 – 2020/2021 – 2022/2023
Università Telematica Pegaso

Docente Corsi di Formazione A.A. 2020/2021- 2022/2023
Università Telematica Giustino Fortunato BN

Docente Associato presso la Cattedra di Politiche e Strategie Operative per la Sicurezza Urbana – Anno 2021 – 2022

Polo Accademico Internazionale – Università degli Studi Unidemontaigne
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Docente Master Executive di I livello in Manager della sicurezza urbana – Anno 2022

Relatore Convegni Nazionali e Formatore :
Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - PL - Sulpl - Aspol - Infopol s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore S.p.A. - Assinter - Trevi Formazione - Officina della Formazione - La Formazione - Myo SpA - Centro Studi Bellunese - Consorzio Comuni di Bolzano - Formez PA - Logos PA - Isform & Consulting s.r.l. - ACSEL s.r.l. - Athena Research s.r.l.

Tel./Mail : 333/3052645 – 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it

Dr. Domenico Giannetta Formatore - Comandante Polizia Locale

Grazie dell'attenzione
e
Buon Lavoro

